HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 862 439

IMPRESSIONI

NELL' ESERCIZIO DI PRETORE DI MANDAMENTO

STUDI PRATICI

DI

PAOLO PALETTI
PRETORE
DEL
MANDAMENTO DI VELLETRI

Velletri
Tipografia Colonnesi
1875.

BIBLIOTECA LUCCHINI
1660
N.° d' ord 225-C.
Sez. I.

HARVARD LAW LIBRARY

HD

ITA 997.7 PAL

Digitized by Google

LUCCHINI

1824

IMPRESSIONI

NELL' ESERCIZIO DI PRETORE DI MANDAMENTO

STUDI PRATICI

DI

PAOLO PALETTI

PRETORE

DEL

MANDAMENTO DI VELLETRI

Velletri
Tipografia Colonnesi
1875.

S 141 997,7

Digitized by Google

Ai giovani Pretori

E poichè tu pure, o giovane Legale, tolto appena ai tuoi studi teoretici, ed alla tua pratica incostante sei destinato ad entrare nella schiera dei Pretori, di questi poveri capri emissari della carriera giudiziaria, per i quali si ebbero finora molte parole di lusinghiera benemerenza, ma lunghe promesse soltanto di reale miglioramento, non abbi a spregio le mie parole, frutto di dure esperienze, di mature riflessioni, di non poche fatiche.

Che se questo mio scritto ispirato alle impressioni della pratica forense verrà letto solo da te, e dai tuoi giovani Colleghi, io avrò alla mia patria un qualche giovamento recato, perchè rivelando a Voi le difficoltà chè dovete superare, le qualità personali che dovete possedere, le fatiche che avete ad incontrare, Voi sarete più cauti, più coscienziosi, più forti, ed io avrò ottenuto il mio intento.

Egli è certo che se tutti i capi di ufficio rilevassero le impressioni che ricevono nell' applicazione delle varie leggi, nello esercizio del loro ministero in ogni ramo di pubblico servizio, e ne facessero sul cadere di ogni anno un dettagliato rapporto ai loro Superiori immediati, potrebbero da ciò ritrarre non po-

Digitized by Google

chi vantaggi i nostri Legislatori; dacchè le buone leggi sono il frutto di mature esperienze, e spesso accade che una disposizione legislativa, la quale teoreticamente sembra provida, utile, semplice, sul campo della pratica riesce improvida, dannosa, inattuabile.

Difficoltà nella vita di Pretore e qualità personali.

Ed ora dimmi, o giovane Legale, conosci tu anzi tutto l'ufficio che sei chiamato ad occupare ? — Ti sei formato un giusto criterio della missione di Pretore, di questa Autorità che nel suo Mandamento tutte in se riunisce le funzioni attribuite al potere giudiziario ? — Hai tu ponderato quanto la tua condotta, il tuo contegno, il tuo modo di trattare in mezzo alla società nella quale sei destinato a vivere influisca a farti acquistare prestigio, forza morale, indipendenza, stima sopra i tuoi amministrati?

Slanciato in mezzo ad una popolazione a te del tutto sconosciuta, della quale tu forse a stento comprendi il dialetto, tua prima cura deve esser quella di conoscerne le tendenze, sia per regolare il tuo sistema di vita, sia per opporre un' adeguata controspinta penale ai reati che più vi predominano, sia in fine per conoscere le persone che ti circondano.

Corteggiato per interesse, officiato per dovere, osservato nei modi, nei gesti, nel vestiario, sorvegliato dai subalterni, controllato dai Superiori, tu devi vivere il più possibile ritirato. — Meno ti vedrà il popolo, più avrà ragione di stimarti.

Dignitoso ed amorevole verso i tuoi dipendenti, guardati di starvi soverchiamente a contatto, di accettare doni, contrarre obbligazioni di sorta, perchè il giorno in cui dovrai esercitare qualche atto di rigore contro di loro, per certi riguardi di riconoscenza, o dovrai venir meno al tuo dovere, od esporti facendolo all' onta di sentirti rinfacciare i benefici, e forse anco i doni che ti prodigarono.

Lontano dai partiti, mostrati ignaro di tutto e di tutti, ma cerca invece dominarli colla forza morale della tua autorità, onde disciplinarli, se il bisogno lo chieda, conoscere i capi per afferrarne le redini, e non rispondere con dissennate informazioni, se all' uopo richiesto.

Digitized by Google

D' accordo cogli uffiziali di polizia giudiziaria del tuo Mandamento mantieni inalterate le tue relazioni colle autorità Municipali, perchè spesso il tuo ufficio avrà bisogno di ricorrere ad esse.

Guardati dal contrarre intimità od amicizie con persone e famiglie invise alla pubblica opinione, o che nel tuo Mandamento appartengono ad un partito spiccato. — I nemici di quelle diverranno presto anche tuoi, perchè vedranno in te rappresentante del Governo il loro appoggio. Spesso il tuo giusto operato sarà interpetrato per favoritismo; sarai denigrato con vili sospetti di lucro, denunziato alla pubblica opinione, e forse anche ai tuoi Superiori, i quali riceveranno così una cattiva impressione di te a danno delle tue note caratteristiche e del tuo avvenire.

Economo nella tua vita domestica, non ti mostrare avaro o prodigo, saresti egualmente biasimato.

Indifferente ai facili elogi, sordo alle sdegnose critiche, ma forte della tua coscienza, non porgere a quelli compiacente l'orecchio, non curvare a queste sfiducioso il tuo fronte.

Per riuscire degnamente nell' arduo ministero della giustizia, ti ripeterò in fine le parole dirette ai generosi giovani italiani studenti le facoltà legali dall' Avv.° *Cesare Borgognoni nella sua Polizia del Foro,* si vogliono nel Giudice riunite le seguenti virtù. — 1. Probità — 2. Dottrina — 3. Pazienza — 4. Sagacità — 5. Gravità — 6. Cortesia — 7. Liberalità — 8. Docilità — 9. Prudenza — 10. Giustizia — 11. Temperanza — 12. Fortezza.

Fornito di tali virtù il Magistrato Giudiziario risponderà a quella istruzione data dall' Imperatore Giustiniano nella Novella 17. Cap. 5. ° — » Talem enim praebebis temetipsum omnibus » pubblice et privatim, ut terribilis quidem sis delinquentibus et » indevotis circa fiscalia; mansuetissimus autem, et mitis omni» bus placidis et devotis, et paternam eis exhibens providentiam.»

Ed anche con tali doti personali, con siffatta intemerata condotta, che io rapidamente ti accennai, o giovane Collega, sul calle che devi percorrere, non ti mancheranno e spine e triboli! — Questa è la realtà che ti aspetta al tuo primo esordire nella Magistratura. — Il sorriso della tua giovinezza, il tuo umore gajo e vivace, le tue ridenti fantasie cederanno dinanzi alla prosa della vita reale, alle deplorate miserie della società, ed alle nauseanti scene di delitti e deliquenti.

Digitized by Google

Ecco la tua prospettiva. — Pochi compensi, molte amarezze, assidue fatiche, lontano avvenire.

Attribuzioni del Pretore di Mandamento

Ora è tempo che tu sappia quali siano le attribuzioni del tuo ministero, e quali cognizioni da te si richiedano nello esercizio del medesimo, perchè tu possa a tempo conoscere e ponderare se le tue spalle valgano a sostenerne il peso.

Nella parte civile

Il Pretore è giudice singolare, vale a dire che non ha con se che le parti litiganti, la sua coscienza, le sue ristrette cognizioni, i suoi libri, ed è giudice in materia civile e commerciale fino alla somma di Lire 1500. — Quindi deve avere un' adeguata conoscenza del Codice Civile e di Commercio, e della Procedura di rito.

Compie in materia civile tutte le delegazioni che gli provengono dai Tribunali e dalle Preture del Regno.

É giudice in appello dei Conciliatori del suo Mandamento per l' eccezioni d'incompetenza, e funziona esso stesso da Giudice Conciliatore nel caso previsto dall' Art, 31 Ord. Giud.

Nella parte penale

É giudice in materia penale di tutti i reati punibili con pene del carcere, del confino, dell' esilio locale, non eccedente i tre mesi, colle limitazioni prescritte dall'Art. 11 Cod. di Proc. Penale, non che delle contravenzioni punibili con pene di polizia: il che importa un' adeguata conoscenza del Codice Penale, e del relativo Codice di rito.

E quasi tutto ciò fosse leggero compito alla sua difficile missione, deve conoscere ed applicare la inestinguibile congerie delle leggi eccezionali, e cioè, quella sulla Pubblica Sicurezza, sulle Contravvenzioni forestali, sulle Privative, sulla Marina mercantile, sulle Carte da giuoco, sulle Lotterie, sulla Sanità pubblica, sulle Contravvenzioni postali, sui Pesi e misure, sul Dazio di consumo in alcune Provincie, sul rinvenimento degli oggetti d' arte, sulle Opere pubbliche, non che molte altre, ed inoltre deve applicare e conoscere i Regolamenti di polizia rurale, municipale, edilizia

Digitized by Google

che ciascun Comune a seconda delle speciali condizioni dei luoghi si crede in diritto di compilare e di rassegnargli copia affaticandolo con mille fastidi per la discussione di cause, che nella maggior parte troverebbero la loro sanzione nel Codice penale.

Esercita le funzioni del Regio Procuratore come ufficiale di polizia giudiziaria, e quelle di Giudice Istruttore per i primi quindici giorni nei processi per delitti o crimini di competenza superiore, ed è poi per accettata consuetudine delegato al compimento di tutti gli ulteriori incombenti richiesti al Giudicato d' istruzione, senza che di tanto enorme e spinosa fatica risenta il menomo onore e vantaggio.

Ammonisce d' ufficio le persone sospette, e quelle denunziate dal potere politico amministrativo, o di Pubblica Sicurezza.

Nella volontaria ed onoraria giurisdizione e nella parte organica ed amministrativa.

Compie tutti gli atti di volontaria giurisdizione per mezzo di decreti sopra ricorso, riceve gli atti di notorietà e di attestazione, assiste all' apertura dei testamenti chiusi, alla consegna degli olografi, e ad altri incombenti.

É il capo d' ufficio della Pretura, e sopraintende l' ordine interno.

Sorveglia l'ufficio degli uscieri del suo Mandamento.

É ispettore della contabilità della Cancelleria.

Presiede il Comitato di Revisione della Guardia Nazionale del suo Mandamento.

Viene generalmente eletto Presidente della Commissione Comunale o Consorziale per le imposte dirette.

Ispeziona gli Uffici dello Stato Civile, e ne verifica i registri nel raggio della sua giurisdizione.

Convoca e presiede i consigli di famiglia dei minori, degli interdetti, degli inabilitati, ed è l' autorità tutoria delle amministrazioni dei medesimi.

Sorveglia ed ispeziona gli Uffici ed i Registri dei Giudici Conciliatori.

É controllo delle leggi sul Bollo e Registro.

Vigila e rapporta per l'assidua residenza dei Notari.

Corrisponde con tutte le Autorità del Regno, e le sue risposte quasi per intero giungono sino alle alte sfere Ministeriali.

Digitized by Google

Ed oggi presiede anche la Giunta Mandamentale per la formazione delle liste dei giurati.

Queste sono in compendio le tue attribuzioni, o giovane Collega, senza parlarti delle continue visite dei tuoi amministrati per visura di atti e documenti, per avere consigli, per tentare conciliazioni, degli offici dei Sindaci e Segretari Comunali del tuo Mandamento per avere istruzioni e schiarimenti sulle leggi e regolamenti amministrativi, e finalmente (e ciò è ben doloroso) dei mandatari delle parti, i quali ti opprimono sotto l'incubo delle loro causidiche lucubrazioni.

E per procedere con ordine eccoti ora le mie impressioni e riflessioni

I.° Sulla parte organica.

II.° Sulla parte civile.

III.° Sulla parte penale.

IV.° Sulla parte amministrativa.

I.

PARTE ORGANICA

Se l'ufficio di Pretore possa formare l'infimo grado della Magistratura.

La prima impressione che io ricevei appena conpresi la importanza, e la moltiplicità della mie attribuzioni fu quella della mia insufficienza, tanto che fui sul punto di chiedere la mia dimissione. Però mi confortai pensando, che a chi vuole , nulla è difficile.

In seguito ebbi a convincermi di questa eloquente verità, non ancora bastantemente apprezzata dai nostri uomini di Stato, e cioè che l'ufficio di Pretore non può formare l'infimo grado della Magistratura.

La nomina di un Pretore secondo le attuali norme organiche io la ritengo un pericolo per il giovane ed inesperto Magistrato, un grave danno per le popolazioni, quasi un' imbarazzo pel Governo del Re, di cui scema notevolmente la fiducia, l'autorità, il prestigio.

Digitized by Google

Sarebbe anzi tutto assai utile diminuire il numero delle Preture, graduarle in ragione di animato, di località, d'importanza giuridica, e di ciò si occupa il Ministero nel progetto della nuova circoscrizione giudiziaria. Ma quel che più interessa si è di mandarle a reggere non da giovani inesperti ed insufficienti, ma da Giudici di Collegio in missione di Pretori, ed allora si avranno Magistrati seri, esperimentati, autorevoli, che saranno il decoro della classe, il bene delle popolazioni, l'onore della rappresentanza. Allora si diminuirà il numero delle cause che vengono portate in appello innanzi i Tribunali Civili e Correzionali, e sarà loro da questo lato notevolmente diminuito il lavoro.

Il mantenere le attuali categorie sia pure unificate e migliorate sotto l'aspetto finanziario, non è, a mio avviso, provvedere al difetto organico, ma solo all'economico, che pure influisce pel loro prestigio; gli inconvenienti però resteranno quali essi sono al presente.

Ma, si dice: le preture del Regno funzionano, e nella massima parte con molta regolarità e con sodisfazione del Governo e delle popolazioni. -- Io non divido siffatta opinione. — I funzionari ai quali più direttamente spetta la sorveglianza delle Preture non si fidino delle fallaci apparenze. – La povertà delle classi, le gravose spese giudiziali, la cattiva circoscrizione territoriale per la lontananza dei capoluoghi di Circondario, non fanno giungere fino a loro i reclami degli amministrati. Non si fidino, devo pure ripeterlo, degli Ispettori che si occupano solo della parte finanziaria, ma penetrino negli uffici, osservino gli atti civili e penali, svolgano i registri con attenzione, e non per mera forma, e troveranno informi giudicati, atti nulli, registri irregolari, fascicoli incompleti, e si convinceranno che non è tutt'oro quello che alle volte riluce, e che il maggior numero delle Preture funziona irregolarmente più che per l'insufficienza dei Giudici di mandamento (indipendente a dir vero in gran parte dalla loro buona volontà) sopratutto dalla imperfezione dell'organico da questo lato, che pretende da un funzionario un lavoro triplo di quello consentito dalle sue forze, e che non gli lascia il tempo di vedere, di esaminare, di studiare.

Due espedienti in proposito, a parer mio, riuscirebbero utili: o di pareggiare l'ufficio di Pretore a quello di Giudice in guisa

Digitized by Google

che fosse facile al Governo ed elettivamente agli stessi magistrati di passare dall'uno all' altro ramo ; ovvero di sostituire agli attuali Pretori dei Giudici in missione di Pretori, dopo che abbiano dato prova della loro capacità in seno di un Collegio per promuoverli poi a Vice Presidenti di Tribunale.

Potrebbe farsi anche dei Pretori una classe separata, e molti furono di quest' avviso, con vantaggi ed ascensi tutti suoi propri; però tale riforma involge a dir vero serie e gravi difficoltà, che reputo superfluo l'investigare.

Sui Vice Pretori in genere.

E qui cade in acconcio che io riveli le impressioni ricevute dall' ufficio dei Vice Pretori. -- La prima risguarda la esistenza dei Vice Pretori in genere, la seconda l'utilità della istituzione dei Vice Pretori Comunali.

I Vice Pretori in genere fino a che non verranno in qualche modo retribuiti nel loro esercizio, o non funzioneranno regolarmente, e con difficoltà assumeranno l' incarico, o saranno svogliati, ambiziosi, ed interessati supplenti, tranne poche lodevoli eccezioni. — Il loro ministero potrebbe essere oltremodo utile al Giudice di Mandamento specialmente quando il Vice Pretore fosse destinato a sedere col voto consultivo anche nelle udienze civili presso il Magistrato giudicante. Invero se questi per ragioni d'ufficio, come pur troppo di frequente suole accadere, dovesse esentarsi, ammalasse o venisse tramutato, i giudizi civili non subirebbero certi ritardi tanto dannosi alle parti litiganti e indecorosi ad una retta amministrazione, perchè il Vice Pretore che avrebbe assistito alle varie fasi della discussione di una causa civile sarebbe in grado giudicarla senza trascinarla inutilmente con dispendiosi ed inopportuni rinvii.

Gli attuali Vice Pretori, è forza confessarlo, sono per lo più d' imbarazzo, ed il Pretore titolare mai richiede, sempre prega, raramente viene corrisposto.

Vice Pretori Comunali.

Ed ora ti manifesterò le mie idee sui Vice Pretori nei Comuni che non siano capoluogo di mandamento. Ed è tanto più

Digitized by Google

opportuno di toccare siffatto tema ora che una savia disposizione di legge sarà forse per estendere la competenza dei Pretori, e che colla nuova circoscrizione giudiziaria molti uffici di Pretura, che non hanno in vero ragione di esistere, saranno finalmente per scomparire.

L' Art. 34 dell' Ordinamento giudiziario prescrive : -- *Può nominarsi inoltre un Vice Pretore per ciascun Comune che non sia capo luogo di Mandamento — Le sue funzioni possono congiungersi a quelle di Conciliatore.*

È questa tale feconda disposizione di legge che può produrre i più benefici effetti. Però è necessario anzi tutto definire le attribuzioni di questi Vice Pretori, precisare da chi debbano essere retribuiti, con quale stipendio e prospettiva, e da quali funzionari assistiti nello esercizio del loro ministero. In una parola da tale disposizione legislativa può sorgere la istituzione delle Preture Comunali alla dipendenza delle Mandamentali.

I Vice Pretori Comunali potrebbero riunire l'ufficio dei giudici Conciliatori, ed ampliando la loro competenza, conoscere nel raggio della loro giurisdizione territoriale delle cause civili per biglietto fino a Lire 100, ed anche, se lo si crede, delle contravvenzioni in materia penale, salvo l'appello od il ricorso in conformità delle procedure di rito. - Maggiore sarebbe il prestigio, la forza morale, l'influenza di tale giudice Conciliatore, e sarebbero anche migliori i risultati. -- Presso di loro potrebbero compiere le funzioni di Vice Cancelliere, o il Segretario o il sotto Segretario comunale, o un Alunno approvato, od anche un Notaro in conformità del prescritto dall' Art. 159 Ord. Giud.

La tenuta dell' ufficio dovrebbe essere semplificata, ma sulle norme di quella delle Preture. -- Il disposto dell' Art. 36 Ord. Giud. attribuisce già ai Vice Pretori comunali le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, oltre a ciò il disposto degli Art. 71 e 72 Cod. Pen. potrebbe essere applicato ad essi, non quello dell' Art. 74 detto Codice, coll' obbligo stretto di denunziare immediatamente il fatto al Pretore del Mandamento nel caso ravvisasse opportuno di accedere sul luogo.

Potrebbe essere anche delegato dal Pretore con speciale facoltà dell' Ufficio d' istruzione nei procedimenti sommari di titolo correzionale. Sarebbe tenuto a presiedere i consigli di famiglia,

Digitized by Google

a compiere altri incombenti, e ciò con grande vantaggio delle parti, dell'ufficio mandamentale, e delle finanze dello Stato.

Il Pretore del Mandamento eserciterebbe una diretta sorveglianza sulle Preture Comunali da lui dipendenti, ed in occasione delle visite quadrimestrali per la verifica ed ispezione dei registri e degli uffici dello Stato Civile potrebbe ispezionare anche questi uffici redigendo analago verbale da trasmettersi al Regio Procuratore cogli opportuni rilievi.

Col primo di ogni mese ciascun Vice Pretore dovrebbe far tenere al Pretore del Mandamento uno stato nel quale fossero compendiati tutti i lavori eseguiti, e quelli rimasti pendenti al cadere del mese coi motivi del ritardo.

La retribuzione mensile potrebbe essere a carico dei rispettivi Municipi, la nomina del Governo, e lo stipendio ragguagliato in ragione di animato. — I giovani laureati potrebbero esercitare tale ufficio nella speranza di entrar poi nella Magistratura effettiva dopo un tirocinio di un triennio o di un quinquennio — Potrebbero optare a tale ufficio anche i Funzionari dell' ordine giudiziario in ritiro, e gli Avvocati aventi i requisiti dalla legge richiesti. — I proventi d' ufficio divisi a forma della tariffa, e versati in ogni mese nella Cancelleria della Pretura del Mandamento per unirli all' incasso generale senza altre riduzioni in separata colonna, o devoluti interamente ai funzionari della Pretura Comunale. — In ogni anno tutti gli atti delle Preture Comunali potrebbero essere trasportati nell' archivio del capo luogo di Mandamento, od anche lasciati nell'archivio comunale. – Per la supplenze potrebbero restare in vigore le disposizioni sancite dagli Art. 37 e 38 Ord. Giud.

Non è necessario spendere molte altre parole per dimostrare l' utilità, i vantaggi nello interesse non meno della giustizia punitrice, che delle finanze dello Stato, colla istituzione delle Preture Comunali, perchè è facile comprenderli anche intuitivamente. — Tale sistema servirebbe anche per ottenere sempre più quel decentramento, pel quale tanto giustamente oggi si reclama. — Un' ostacolo s' incontra forse nel servizio degli uscieri. Ed in vero tale ramo di pubblico servizio tanto delicato lascia molto a desiderare anche nelle Preture, specialmente dal lato moralità. Però trattandosi di piccolo ufficio un solo usciere potrebbe

Digitized by Google

disimpegnare il servizio sotto la sorveglianza del Vice Pretore e del Vice Cancelliere, e la scelta potrebbe cadere o sull'inserviente comunale, o sopra altro individuo riconosciuto idoneo.

Che poi gl' inservienti comunali possano coll' annuenza del Procuratore del Re eseguire per le cause civili fuori del capo luogo di Mandamento le citazioni verbali, è prescritto dall'Art. 186 dell' Ord. Giud.

In fine mi piace aggiungere ad esuberanza, che tale istituzione sarebbe, a mio avviso, assai opportuna, specialmente per acquietare i molti reclami e raccomandazioni che tedieranno il superiore Ministero colla soppressione di talune Preture, quando sarà per andare in vigore la nuova circoscrizione giudiziaria, tanto anziosamente aspettata, e troppo ormai ritardata.

Registri nelle Cancellerie delle Preture.

Ora ti manifesterò le impressioni che ricevei come prima ebbi a verificare i registri della mia Cancelleria.

I registri che si hanno nelle Preture sono, a mio avviso, troppo numerosi, alcuni superflui, altri inutili, taluni insufficienti — A molti di essi ha già rinunciato la pratica forense, ma non in tutte le Preture del Regno - Ascenderebbero complessivamente al numero di 53: però 34 sono veri registri, e 19 impropriamente detti, perchè sono cartoni o cartelle, ove s'accludono certi atti civili o penali.

Essi sono, nel numero dei registri propriamente detti:

1. Registro dei permessi d'assenza accordati dal Pretore. Art. 57 Reg. Gen. Giud. 14 Decembre 1865 N. 2641.

2. Registro delle informazioni date dal Pretore sui funzionari dipendenti. Art. 73 detto Reg.

3- Registro delle circolari. N. 7 Art. 274 detto Reg.

4. Registro o protocollo per la corrispondenza del Pretore. *N.* 8 Art. 274 detto Reg.

5. Registro o protocollo per la corrispondenza del Cancelliere. N. 8. Art. 274 detto Reg.

6. Registro delle lettere in conto colla Posta. Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia 30 Maggio 1863. N. 41308.

7, Registro degli atti civili eseguiti dagli uscieri. Art. 84 Reg. Gen. Giud.

Digitized by Google

8. Registro dei diritti di copia e d' indennità esatti dalla Cancelleria in materia civile. Art. 137 detto Reg.

9. Registro delle spese d' ufficio. Art. 135 detto Regolamento, e N. 450 Tariffa Civile 23 Dicembre 1865 N. 2000.

10. Registro dei diritti esatti per conto dello Stato. Art. 280 Regolamento suddetto e N. 439 Tariffa Civile.

11. Registro delle domande di copie d'atti civili. Art. 279 Reg: suddetto.

12. Registro d'iscrizione degli atti di esecutorietà delle ingiunzioni ai debitori del Demanio.

1 . Registro dei conti per gli ammessi al gratuito patrocinio. N. 425 Tariffa Civile.

14. Registro dei proventi degli Uscieri. Art. 11 Istruz. Minist. 15 Marzo 1867, e Decreto 15 Gennajo 1865 N. 21291.

15. Repertorio degli atti soggetti al Registro. Art. 66 Leg. sul Registro 21 Aprile 1862.

16. Registro od indice alfabetico di tutti gli atti civili dell' Ufficio. Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia 14 Gennaro 1866 N. 2404, 82.

17. Registro dei processi verbali di udienza civile. N. 1.° 192 Reg. Giud. e Circ. suddetta.

18. Registro dei processi verbali delle cause civili. N. 2 Art. 192 Reg. e Circolare suddetta.

19. Registro dei processi verbali delle cause civili per gli ammessi al gratuito patrocinio. N. 2 Art. 192 Reg. sud.

20. Registro delle Conciliazioni. N. 2 Art. 192 suddetto.

21. Registro delle Conciliazioni per gli ammessi al gratuito patrocinio. N. 2 Art. 192 suddetto.

22. Registro delle accettazioni e rinuncie di eredità. N. 5 274 Reg. Gen. Giud.

23. Registro dei decreti emanati sopra ricorso. N. 6, 274 Reg. suddetto.

24. Registro della tutela dei minori e degli interdetti. N, 9 Articolo 274 suddetto.

25. Registro della cura degli emancipati od inabilitati. N. 9 Articolo 274 suddetto.

26. Registro di vidimazione dei libri dei negozianti. Art. 18 e seguenti Codice di Commercio.

Digitized by Google

27. Registro d' iscrizione delle note di trasferte per atti penali. Art. 129 e 131 Regolamento suddetto.

28. Registro delle domande di copie d' atti penali. Art. 396 Regolamento suddetto.

29. Registro dei corpi di reato. Art. 387 Reg sudd.

30. Registro dei mandati di cattura. Art. 389 Reg. suddetto, 74 e 206 Codice di procedura Penale.

31. Registro delle tasse ai periti e testimoni in materia penale.

32. Registro degli ammoniti per ozio e vagabondaggio. Art. 70 Legge di Pubblica Sicurezza.

33. Registro generale delle cause penali di competenza mandamentale. Art. 400 Reg. Gen. Giud.

34. Registro degli atti d' istruzione, delegazione e richiesti. Art. 400 suddetto.

I cartoni si distinguono come segue:

1. Registro dei giuramenti dei Funzionari. Articolo 38 e 53 Regolamento Generale Giudiziario.

2. Registro dello stato dei Funzionari e relativi elenchi. Articolo 70, 71 detto Regolamento.

3. Registro delle lettere ricevute. Art. 274 detto Reg.

4. Registro della contabilità, e dei verbali di verifica mensile di essi fatta dal Pretore. Art. 439 e 449 Tariffa Civile.

5. Registro dei processi verbali di verifica dei registri penali. Circ. Minist. 31 Luglio 1863 N. 62642.

6. Registro dei processi verbali diversi. N. 5 Art. 192 Reg. sud.

7. Registro d' inserzione delle sentenze civili. N. 3 Art. 192 suddetto Regolamento.

8. Registro d' inserzione dei processi verbali di comparsa dei creditori avanti il Pretore. Art. 234 Regolamento suddetto.

9. Registro degli atti di Cancelleria sottoposti al Registro. N. 1 Articolo 274 detto Reg. Gen. Giud.

10. Registro degli atti di Cancelleria esenti dal Registro. N. 2 Articolo 274 detto Regolamento.

11. Registro degli atti commerciali. N. 3 Art. suddetto.

12. Registro degli atti di apposizione e remozione dei sigilli. N. 4 Articolo suddetto.

13- Registro dei fascicoli dei consigli di famiglia pei minori. Art. 240 e seguenti Codice Civile.

Digitized by Google

14. Registro dei depositi degl' inventari dei minori. Art. 282 al 285 Codice Civile.

15. Registro dei depositi dei rendiconti pupillari annuali o finali. Articolo 303 — 331 — 346 Codice Civile.

16. Registro d' inserzione dei verbali di dibbattimento. Art. 400 Regolamento Generale Giudiziario.

17 Registro d'inserzione delle sentenze penali, Art. 400 sud.

18. Registro d'inserzione delle dichiarazioni d' appello e ricorsi per Cassazione contro le sentenze penali. Art. 400 suddetto

19. Registro delle sentenze di condanna dei funzionari. Art. 285 Regolamento suddetto.

In taluni uffici di Pretura troverai forse anche un altro Registro, quello cioè degli avvisi dei delitti od arresti, quasi che il Registro delle Delegazioni, o quello Generale non fossero all'uopo opportuni.

Non parlerò dei così detti cartoni o cartelle, che con molto criterio in alcuni uffici sono stati convertiti in buste, o piccole cassette di legno, perchè, sebbene anche queste siano soverchie, tuttavia non recano incomodo, e possono anche servire di ornamento. Ma ragionando dei registri propriamente detti, mi sembra anzi tutto che il Registro delle informazioni date dal Pretore sui funzionari dipendenti è per lo meno superfluo, quando tali note vengono trasmesse originalmente agli uffici superiori presso i quali rimangono. - Inutile io trovo il tenere due separati Registri per le corrispondenze del Pretore e del Cancelliere, e tutto al più il capo d' ufficio potrebbe avere un protocollo riservato.

Superfluo nelle Preture di poca importanza io ritengo il Registro previsto dall'art. 276 Regolamento Generale Giudiziario, per le dimande di copie di atti civili.

A che il Registro delle tasse ai periti e testimoni quando esiste il Registro delle note e trasferte per atti penali prescritto dall' Articolo 129 e 131 Regolamento suddetto?

A che il Registro delle conciliazioni anche per gli ammessi alla gratuita clientela prescritto dal N. 2 Art. 192 detto Reg. qnando esiste quello dei processi verbali delle cause civili nel quale tali atti potrebbero essere registrati a credito?

Perchè tenere separati in tanti fascicoli le sentenze, i ver-

Digitized by Google

bali di dibattimento, e le note delle spese che si riferiscono ad un procedimento penale? — Non sarebbe più ordinato e regolare di riunire tutti questi atti all' incarto processuale, munirlo di apposito elenco, in guisa che aprendolo potesse ciascuno formarsi un'esatto criterio di tutte le fasi subite dal procedimento?

Troverei assai conveniente che tutte le sentenze civili e penali originali anzi che essere separate e divise l'una dall' altra in tanti fogli distinti, fossero registrate in apposito volume numerato, e vidimato in ciascun foglio dal Presidente del Tribunale, l'una di seguito all'altra. -- Con tale sistema sarebbero meno frequenti certe modificazioni od alterazioni, che ledono non pure i diritti delle parti, ma i principi eziandio di una buona amministrazione.

Nel Registro delle note di trasferta per atti penali manca la cognizione del luogo ove si trasferisce il funzionario, e per illazione si conosce il giorno, non essendovi apposita colonna.

Tale Registro inoltre deve essere chiuso ogni giorno. A quale scopo?--O è un tratto di sfiducia, e per questo si commina l'ammenda di lire cinque al Pretore, ed al Cancelliere per l'omissione di tale chiusura, o è una mera formalità. -- Non potendo ritenere la prima ipotesi, mi è d'uopo crederla una mera formalità. — Ed in vero posto che il Pretore per ragioni d' ufficio stia fuori di residenza tre giorni, chi chiuderà quel Registro? Si risponde: lo chiude il Vice Pretore.—Ma se egli non vi fosse?—Per lo contrario, se fosse stato chiuso dal Vice Pretore, ed il Pretore titolare avesse fatto atti giudiziali per i quali spetta l'indennità fuori di residenza, quando questi atti si noteranno nel Registro trasferte?—E d'uopo dunque ritenerla una mera formalità; ed è perciò che sarebbe utile abolire una tale chiusura quotidiana inattuabile sul campo della pratica, e che si riduce invece ad una chiusura a comodo.

Il Registro degli atti d' istruzione, delle delegazioni e richieste ha tante divisioni e colonne, e fra queste manca poi quella che, a mio avviso, sembra la più essenziale, cioè l'esito della causa, e la vera classificazione del reato.—Nè dicasi che al Pretore una tale conoscenza è affatto inutile, sia per la istituzione del Casellario giudiziale, sia perchè sarebbe un' aggravare di maggiori lavori le Cancellerie delle Corti e dei Tribunali senza alcun guadagno. No: una tale conoscenza illuminerebbe i Pretori

Digitized by Google

sul modo di classificare i crimini e i delitti, obbligandoli a riscontrare il Codice penale, e la comunicazione delle decisioni di una Corte, o di un Tribunale Collegiale servirebbe di norma all' inesperta mente del Giudice singolare, e lo renderebbe più sollecito, più energico, più sicuro del suo operato nella probabile contigenza di un caso analogo.— E poi con qual'animo il Pretore può prendere delle misure di prevenzione in presenza di un reato di qualche entità, se non conosce, se Tizio, che ne fù l' autotore, fu o meno condannato per quel dato crimine o delitto, per cui fu processato altra volta, e col quale il reato potrebbe avere una certa connessione? Qual tempo si richiede alle volte prima di ottenere l' estratto del Casellario giudiziale specialmente quando la Pretura è lontana dal capo luogo di Circondario?

Se il Pretore nell' iniziare un processo penale della istessa indole avesse per caso errato, egli cadrà nello stesso errore istruendone un secondo, senza che per colpa non sua abbia potuto chiarirsi dell'equivoco.-- Quindi la obbligatorietà nei Pretori di apporre sulla copertina dei procedimenti penali il titolo del reato, e l' articolo corrispondente della pena sancita dal Codice relativo.

Nello stesso Registro non è chiara la enunciazione che contempla i processi rinviati alla competenza del Pretore, e sarebbe perciò necessario di modificarla nel modo seguente: *data dell' ordinanza di rinvio alla competenza del Pretore.*

Per semplificare poi una complicata burocrazia, e rendere più agevoli i lavori statistici ad ogni richiesta, sarebbe utile modificazione quella, che il registro delle delegazioni per reati di competenza superiore avvenuti nel raggio giurisdizionale della Pretura fosse separato e diviso da quello degli atti delegati o richiesti in sussidio di giustizia pei reati avvenuti fuori di giurisdizione, e che questo fosse corredato di un numero di colonne minore del primo, senza di che, è d' uopo confessarlo, nelle Preture i lavori statistici non sempre rispondono al vero.

Stati mensili.

Fra le molteplici tue occupazioni, o giovane Collega, ne troverai una sui primi giorni di ciascun mese, che se non difficile e

Digitized by Google

faticosa per te, perchè, a dir vero, è presso che tutto lavoro della tua Cancelleria, almeno è assai delicata; quella cioè della trasmissione degli stati mensili che devono essere redatti sotto la tua sorveglianza.— V'hanno dei mesi in cui gli stati ascendono fino al numero di quattordici, oltre quelli che la Cancelleria deve trasmettere per conto proprio, e la maggior parte di essi diretti al Regio Procuratore del tuo Circondario.

I periodici sono: 1. lo stato numerico dei detenuti, 2. l'estratto dei permessi d'assenza, 3. lo stato del movimento del personale dei Notarl, 4. lo stato delle cause decise in materia ferroviaria, 5. il verbale di verifica della contabilità, 6. lo stato quindicinale dei provvedimenti in materia penale, 7. lo stato delle sentenze civili e commerciali.

Rappresentando la rotina degli uffici gli anelli di una catena, non s'impugna che le richieste nozioni debbano essere fedelmente trasmesse, però potrebbero essere comprese in un stato mensile generale per quanto è possibile, ed inviato all' autorità competente.

Anzi nello stato mensile generale vi dovrebbero essere aggiunte alcune notizie che, io reputo necessarie, e cioè, il movimento dei detenuti entrati ed usciti nel mese, le cause penali di competenza pretoriale introdotte, decise, rimaste pendenti, per valutare il lavoro mensile delle Preture, ed aggiungerei anche un separato stato dei procedimenti delegati da trasmettersi al Giudicato d' istrazione del Circondario, siccome si usa in taluni Circoli giudiziari.

Verificazione periodica dei registri ed atti dello Stato Civile.

Ora ti manifesterò una mia impressione ricevuta nell'ispezionare e verificare i registri e gli atti degli uffizi di Stato Civile del mio mandamento.

La verifica degli atti dello Stato civile che si pratica periodicamente dal Pretore in ogni quadrimestre come al presente si stila, raggiunge essa lo scopo per cui venne istituita? – Dessa, a parer mio, è imperfetta, qualche volta inutile, spesso di mera formalità. Ed in vero egli da solo il Pretore può verificare e leggere

Digitized by Google

due o trecento atti sparsi su Registri tenuti in doppio in un tempo relativamente breve, avuto riguardo alle sue molteplici occupazioni, ed al bisogno di restituire all' ufficio trasmittente i registri spediti per la verificazione? — Sarebbe più confacente allo spirito della legge, che tale verificazione venisse eseguita sulla faccia del luogo, come si pratica nella Romana Provincia, e che all'uopo venisse anche assunta l'opera del Cancelliere della Pretura, o di un Notaro, sia per non rimuovere dall' ufficio di Stato Civile i registri che quotidianamente devono essere in uso, sia per ispezionare la regolare tenuta dell'ufficio istesso, sia per economia di tempo, sia infine perchè più esatta e regolare riuscirebbe la verificazione, e non di mera forma o saltuaria, come al presente suole avvenire.

Delegati di P. S. nel capo luogo di Mandamento.

Però fra le imrpessioni che più colpirono la mia giovane mente, e maggiormente mi preoccuparono, fù quella della presenza di un Delegato di pubblica sicurezza nel capo luogo del mio Mandamento.

Questo agente della forza pubblica in borghese elevato al grado di ufficiale di polizia giudiziaria, avvicinato dai più grandi Dignitari dello Stato, tutto che reduce talvolta dai servigi più bassi, seppure ha ragione di esistere nei grandi centri, e nel capo luogo di Circondario (e dissi seppure perchè non sono alieno dal sostenere che le sue attribuzioni potrebbero essere esercitate dai bassi ufficiali delle Guardie in borghese), nei capo luoghi di Mandamento, ove è una Stazione o Sezione dei Reali Carabinieri, non ha in vero ragione di esistere.

È desso un' Autorità senza forza, un Comandante senza soldati, un Funzionario isolato, che diminuisce il prestigio dell'Aurità giudiziaria, è causa di frequenti dissidi, che imbarazzano il Governo, è di dispendio alle finanze dello Stato, senza apportare alcun reale giovamento.

Quindi sarebbe da desiderarsi, e fa d' uopo insistere su tale proposito, che il Governo abolisse le Delegazioni di Pubblica Sicurezza nei capoluoghi di Mandamento, e concentrasse le funzio-

Digitized by Google

ni di quest'ufficiale o nei Sindaci, o nei Comandanti dell'Arma dei Reali Carabinieri.

Che se per qualunque ragione che non è mia intenzione d' investigare, il Governo non credesse utile nelle sue apprezzabili vedute di concentrare nell' Autorità Municipale la parte politica, e forse a ragione, e non sempre stimasse opportuno richiedere il Comando dell'Arma per talune notizie, potrebbe rivolgersi allo stesso Pretore, che è pure uffiziale di polizia giudiziaria, e che rappresenta nel suo Mandamento il Pubblico Ministero, emanazione anch' esso da questo lato del potere esecutivo.

Potrebbe anche sovra altre basi unirsi l' ufficio della Delegazione di Pubblica Sicurezza a quello della Pretura mandamentale, destinarvi un Applicato alla dipendenza del Pretore, il quale a mezzo di un tale impiegato estraneo agli altri funzionari dell'ordine giudiziario eserciterebbe quelle funzioni, che sono pure inerenti alla stessa sua qualifica di Pretore.

Molti nostri colleghi sentono in ciò ripugnanza, e forse avranno ragione, ma quando il Pretore non possa menomamente far conto di tali ufficiali, perchè si ritengono o eguali, od a lui superiori; quando siano il focolare delle discordie fra gli altri ufficiali di polizia giudiziaria nei piccoli centri, e specialmente coi Comandanti dell'Arma; quando il Pretore ad essi pareggiato per legge come ufficiale di polizia giudiziaria non possa pure commetter loro una perquisizione domiciliare, perchè è obbligato eseguirla di per se, o al pari di loro costretto a presenziarla, è invero più confacente al criterio logico, che egli assuma anche l' incarico dell'alta sorveglianza politica, e che questo servizio sia eseguito da un impiegato subalterno applicato alle Preture. Almeno l' impulso della rotina governativa in un piccolo centro verrà trasmesso da una sola mano più abile, più esperta, più calma, e migliori saranno i risultati, minore il dispendio.

Locali e mobili delle Preture.

Chiudo per ciò che riflette la parte organica queste mie impressioni, che non sono le uniche, ma certo quelle che nel mio esercizio più mi colpirono, dicendo una parola sui locali e mobili delle Preture.

Digitized by Google

L' Art. 269 Ordinamento giudiziario dispone: *le spese necessarie pel primo stabilimento delle Preture, e quelle di provviste dei mobili, di riparazioni, e dell' annua pigione dei locali sono a carico dei Comuni del mandamento in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono, in caso di bisogno, anticiparsi dal Comune in cui ha sede la Pretura, salvo il regresso verso chi spetta.*

Però è a deplorarsi che nel detto Ordinamento non sia specificato il numero di questi locali, i quali spesso vengono ristretti da certe meschine ambizioni, e malintese economie delle Autorità municipali troppo gelose del prestigio della loro carica. – Spesso i poveri Pretori sono condannati a soggiornare in certi uffici indecenti, poco aerosi, ristretti, freddi, umidi, malsani, poco centrali, ed inutili si rendono talvolta le pratiche che vengono fatte, dacchè troppo di frequente i Municipi poco curano i richiami del Pubblico Ministero, delle Autorità Prefettizie, ed anche degli stessi Ministeri, aspirando ad una certa autonomia, che trova solo un riscontro nella storia dei Comuni, e che non è più dell' epoca.

Sarebbe assai utile che anche per le Preture venisse stabilito il numero dei locali necessari, la tenuta dei medesimi, e stanziato un fondo nel preventivo di ciascun Comune pel loro mantenimento un poco più significante di quello al presente fissato.

I locali indispensabili per una Pretura, a parer mio, sono i seguenti.

1. Una camera di transito o di aspetto.
2. Una sala di udienza con retrocamera nella quale il Pretore si ritira per rediggere le sentenze penali.
3. Una camera per i testimoni separata e divisa dalla sala di udienza.
4. Un gabinetto del Pretore.
5. Una camera per l' ufficio del Cancelliere.
6. Altra pel Vice Cancelliere, se vi è.
7. Una camera per gli Uscieri.
8. Una camera grande e ben sicura con armadi per i corpi di reato.
9. Una camera per gli archivi civili e penali, con quant'altro è necessario ai bisogni della vita dei funzionari.
10. Una camera pel vice Pretore.

Digitized by Google

Però è necessario che le Autorità amministrative si penetrino della importanza sulla decenza degli uffici giudiziari, che dovrebbero ispirare rispetto non altrimenti che i santuari, perchè sono anch'essi i santuari della legge, e non rimandare all'infinito le richieste per lavori da farsi nelle Preture, nè ritenere i Magistrati, ed i funzionari dell' ordine giudiziario, come impiegati dipendenti dai Municipi. Si persuadano una volta, che i Pretori sono i veri giudici popolari, e che la tutela dei diritti della maggioranza dei cittadini è ad essi affidata.

Sarebbe poi anche opportuno che il Ministero stabilisse termini perentori e rigorosi pei restauri, e proviste da farsi nelle Preture con severe comminatorie in caso di mancanza, o renuenza a provedere ciò che è necessario.

I Magistrati poi destinati a presiedere le Preture dovrebbero guardarsi da certe umilianti transazioni per avere alcuni meschini favori dai Municipi, facendo prevalere il proprio interesse a quello dell' ufficio, degli impiegati, e della stessa dignità del Governo.

E poichè parlai anche delle Preture Comunali, dirò pure che i locali delle medesime dovrebbero essere annessi alla stessa Casa Municipale, e distinti come segue.

1. Camera del Vice Pretore.
2. Sala d' udienza.
3. Camera del Cancelliere.
4. Camera dell' Inserviente comunale.

II

PARTE CIVILE

Leggi di Proccdura civile nei giudizi pretoriali.

Nella parte civile e specialmente nell' applicazione delle norme di procedura io ricevei molte notevoli impressioni, in quanto che innanzi la giudicatura pretoriale per ciò che riguarda gli atti di rito, tutto è vago, incerto, indefinito, lasciato quasi

Digitized by Google

interamente al potere discrezionale dei Pretori, i quali fecero verificare quell' antico adagio, *tot capita tot sententiae*.

É vero altresì che mentre nelle leggi tutte del Regno vi è prolissità di articoli, di disposizioni, di restrizioni, uno sfogio di regolamenti, e d' istruzioni agli stessi regolamenti, che giungono qualche volta fino al minuzioso, nel trattare la procedura dei giudizi pretoriali in materia civile, si è adoperato un laconismo non meno funesto per le parti litiganti, che imbarazzante pel ministero giudicante. Onde è che trovasi un vuoto che i nostri Reggitori dovrebbero affrettarsi a colmare nell'interesse non pure delle parti, che della giustizia, dell' ordine, della società.

Sulla prova dell' azione civile col mezzo dei testimoni.

É per parlare di una sola delle molte quistioni che possono elevarsi sull' applicazione del Codice di procedura civile nei giudizi innanzi i Pretori, credo opportuno accennarti quella che riflette la prova delle azioni col mezzo dei testimoni.

Gli art. 426, e 427 del Codice di Proc. Civ. sono i soli che dettano norme sulle prove per testimoni nei giudizi pretoriali, e mentre esprimono il modo di formulare la dimanda, e quello di citare i testi, tacciono il tempo entro cui devono cominciarsi e finirsi gli esami, il modo come devono essere iniziati, l' eccezioni che possono proporsi ai testi, le nullità, le decadenze, e le altre pene, e prescrizioni contemplate nei giudizi ordinari.

Questo silenzio della legge è una omissione, ovvero è d' uopo ricorrere alla interpetrazione, alle analogie? — É ciò che ha dato luogo a tanto disparate interpretazioni fra i Pretori del Regno.

Molti interpetrando il disposto dell'art. 447 detto Codice nei procedimenti innanzi i Pretori sostengono, *che per tutto ciò che non è regolato espressamente nel Capo V prende norma dalle disposizioni contenute nel Capo I.* — Non danno alcun peso a quelle significanti parole » *in quanto le une e le altre siano applicabili* » ed applicano nei giudizi pretoriali le norme tutte di rito sancite nei giudizi ordinari.

Digitized by Google

Però sarà questa una prescrizione imprescindibile ? Fu mente del legislatore con l' art. 447 di dettare una norma, o stabilire un precetto, la violazione del quale importi la violazione della legge ?

Per mio conto mai dubitai dal ritenere che gli art. 229 e seguenti del Codice sudetto non sono applicabili ai procedimenti innanzi i Pretori. Sarebbe veramente esorbitante che nei gindizi, pei quali le parti possono comparire personalmente e proporre le loro azioni e difese, dovessero incontrare fatalità di termini, nullità, decadenze. Sarebbe un confondere il ministero delle parti con quello dei Procuratori e degli Avvocati approvati in materia legale; a meno che la legge non avesse inteso considerare le masse per una agglomerazione di legali. — Nè meno pericoloso ed assurdo sarebbe l' estendere il disposto delle norme di procedura dei giudizi ordinari ai giudizi pretoriali senza alcuna limitazione, in quanto che le fatalità dei termini, le nullità, le decadenze, sono pene, e le pene devono essere definitivamente stabilite, non per analogia interpetrate.

E tanto più apparirà il giusto concetto di siffatta interpetrazione legislativa, quando pongasi mente alla massima, che innanzi la giudicatura Pretoriale è promiscuo l' intervento delle parti con quello dei Procuratori approvati, mentre innanzi i Tribunali è assolutamente victato l'intervento delle istesse parti, e che per disposto dell' Art. 420 e seguenti detto Codice, quando si faccia luogo a qualche atto d' istruzione che reclami il rinvio della causa, è il Pretore che la rimette ad udienza fissa, che è quanto dire la esclusiva di qualunque fatalità, perentorietà di termini, o nullità di atti occasionata dalle istesse parti, le quali non hanno preclusa la via a sostenere con ogni mezzo di prova le loro azioni, fino a che la causa non sia stata rimessa per la pronunciazione della sentenza.

E pure vi hanno taluni Pretori i quali applicano testualmente le norme di procedura civile dei giudizi ordinari alla giudicatura pretoriale per ciò che non è espressamente regolato nel Capo V appoggiandosi alle espressioni dell' Art. 447 detto Codice senza alcuna limitazione.

Quale sistema invero fine al presente, io lo ritenni un paradosso legale.

Digitized by Google

Da questa differente maniera d' interpetrare, ed applicare il Codice di Proc. Civ. nella giudicatura pretoriale derivano i vari e differenti sistemi che si tengono nelle Preture del Regno, differenze, che è pur necessario cha cessino, e che i giudizi innanzi i Pretori vengano regolati con norme costanti ed uniformi, il che potrà ottenersi con dettagliate istruzioni, fino a che non si creda modificare in questa parte l' istesso Codice di Proc. Civile.

Diversa interpretazione delle Citazioni a biglietto.

E perchè ti ho parlato di tali differenti maniere d' interpetrazione di detto Codice credo utile, o giovane Collega, di parlarti anche delle citazioni per biglietto che vengono si differentemente interpetrate in alcune Cancellerie, e Ricevitorie del Registro del Regno.

Alcuni Cancellieri sostengono che le citazioni a biglietto debbono essere redatte nella stessa maniera delle citazioni ordinarie, colla differenza, che queste sono scritte su carta di legge e motivate, quelle su carta libera e semplici.

Altri Cancellieri all' opposto coll'appoggio dei Ricevitori di Registro hanno contestato, e contestano contravvenzioni agli uscieri da loro sorvegliati per aver trovato le loro relaziou estese sotto le originali citazioni a biglietto in carta libera. — Essi ragionano così.

La Legge di Registro all' art. 66 n. 7 prescrive, che gli atti di usciere debbouo essere registrati sull'originale. L' Art. 72 determina il modo di registrazione, cioè della marca graduata, e l' Art. 43 della Legge sul Bollo prescrive in massima che i Cancellieri non possono registrare atti, che non siano in carta bollata.

Ora sebbene il n. 30 dell' Art. 143 della Legge di Registro esenti dalla registrazione le citazioni a biglietto, e l'Art. 132 del Codice di Proc. Civile le voglia in carta libera, questi Cancellieri non ne rimasero persuasi, ed interpellarono in oggetto il Ministero delle Finanze, il quale con circolare a stampa del Dicembre 1866 n. 12517 deliberò, che le citazioni nelle cause inferiori a L. 100 sono esenti da bollo, ognora che l'usciere si limiti a riferire verbalmente in udienza, referto che sulla compa-

Digitized by Google

rizione delle parti viene consegnato al registro dei processi verbali delle cause. Ma quando l' usciere fa relazione in iscritto deve usare la carta da bollo, e sottoporre l'atto alla registrazione del Cancelliere. — Tale responso del Ministero delle Finanze trova pure un qualche riscontro nel disposto dell' Art 186 dell' Ordinamento giudiziario, che trattando dell' autorizzazione degl' Inservienti comunali per la esecuzione di atti nelle cause civili fuori del capoluogo di Mandamento, enuncia espressamente le parole » *citazioni verbali contemplate nel Codice di Procedura Civile.* »

Ora quali dovrebbero essere le citazioni verbali nelle cause civili, se non quelle inferiori a Lire 100 ?

Si emanarono molte Circolari esplicative ma contradittorie fra loro, ed in oggetto mi piace riportare il parere autorevole del Primo Presidente della Corte di Appello di Roma Comm. Miraglia Senatore del Regno in una sua lettera ufficiale diretta al Presidente del Tribunale Civ. e Corr. di Veltetri. Si esprime così. « Signore — L'Art. 133 del Codice di Procedura Civile in-
» dicando il modo con cui dev'essere redatto l'atto di citazione
» per biglietto , è ovvio il credere che tale citazione, quando
» trattasi di valore inferiore alle Lire 100 non è soggetta meno-
» mamente a registro. »

» In quanto al duplicato della citazione, rendesi indispen-
» sabile che l'attore abbia la prova della seguita citazione, e tale
» prova risulta necessariamente dall' originale biglietto che l' u-
» sciere consegnerà alla parte istante od al Cancelliere nel mat-
» tino dell' udienza. Nello stesso atto l' usciere indica pure i
» diritti che gli sono dovuti. — Trattandosi poi di somma supe-
» riore alle Lire 100 deve la citazione redigersi per atto
» formale in bollo e registrato. - Per entrambi questi atti adunque
» sarà sempre necessaria allo istante la prova dell' usciere ,
» ossia l'atto originale, onde non comparendo la parte citata,
» possa procedersi in sua contumacia. »

Però anche dopo questa esplicita dichiarazione d'un illustre Giureconsulto non si è ottenuta quella uniformità di applicazione, che viene urgentemente reclamata dal caso, ond' è che al Ministero spetterebbe eliminare ogni dubbiezza in og-

Digitized by Google

getto, e prescrivere delle norme fisse, chiare, ed uniformi per tutte le Preture del Regno.

Pronunciazione delle sentenze civili.

Altro differente modo d'interpetrazione della Procedura Civile è quello che riguarda la pubblicazione delle Sentenze. E sarebbe pur necessario che un'apposita circolare chiarisse esattamente un tale concetto nello interesse delle parti, per l'economia dei giudizi pretoriali, e per l'uniformità delle norme di rito civile nelle Preture.

Molti Pretori in base del disposto dell' Art. 421, Codice di Procedura Civile, e 197. Reg. Gen. Giud. lorchè rimandano la pronunciazione della sentenza ad una delle prossime udienze, non intendono vincolarsi fissando la prima, la seconda, la terza, o la quarta, ma si tengono alle espressioni generiche consentite dalla legge, *in una delle prossime udienze.*

Egli è certo che ove pongasi mente alla sua qualifica di magistrato *omnibus,* costretto a recarsi in trasferta nei paesi del suo Mandamento per ogni crimine o delitto che lasci tracce permanenti, il Pretore non può condannarsi per tale discretiva, appunto perchè egli non può con precisione disporre del suo tempo troppo ristretto alle volte per corrispondere a richieste di maggiore interesse.

Però non so vedere perchè egli in ogni modo non abbia a fissare distintamente una delle udienze anche relativamente lontane dalla 1. alla 4., giacchè in ogni dannata ipotesi, allo scadere della causa senza che abbia potuto rediggere la sentenza, non gli sarà preclusa la via di rimandarla per gli stessi effetti ad altra udienza fissa conosciuta dalle parti, che furono presenti al motivato differimento. Altrimenti il Pretore col non definire la udienza fissa per la pronunziazione della sentenza darà luogo a due inconvenienti gravi del pari, ed inamissibili, o costringerà le parti a presentarsi per quattro udienze consecutive nella sede della Pretura per essere presenti alla pronunciazione della sentenza che le riguarda, e ciò sarebbe un danneggiarle di soverchio, specialmente se di paesi lontani e di meschina condizione, ovvero paralizzerà gli effetti dell' Art. 437 Codice di Proc. Civile che dispone, che quando tutte le parti si trovano presenti personalmente alla pub-

Digitized by Google

blicazione della sentenza s' avrà questa per notificata ai singoli interessati.

Sarebbe poi una interpetrazione troppo lata quella che mentre nei giudizi pretoriali tutti gli atti s' istruiscono e compiono con ordinanza che rinvia le parti ad udienza fissa, quando si tratterebbe della sentenza' che è il complemento del giudizio, quella massima dovesse restare menomata, o soppressa.

Ricevitori di Registro. Tassa per gli atti di conciliazione e di transazione.

E quì mi piace accennare, o giovane Collega, ad un' apprezzamento di taluni Ricevitori di registro troppo zelanti a dir vero del loro ufficio, i quali confondono l' atto di conciliazione con quello di transazione, esigendo per gli atti di conciliazione avanti i Pretori una tassa di lire 6, oltre le altre tasse inerenti alla natura della obbligazione, ed all' ammontare della somma, contro il disposto dell'art. 60. della Tariffa sulle tasse di Registro, seguendo alcune istruzioni amministrative, che io non conosco.

É necessario che i Recevitori di Registro si formino un' esatto concetto degli atti di conciliazione innanzi il Pretore, che avvengono *ministerio judicis*, e quelli di transazione *stipulati tra le parti tacitativi di reciproche pretese, o contenenti novazioni*; non solo per non aggravare maggiormente di spese le parti litiganti, ma per evitare eziandio lo sconcio, che un semplice funzionario di Registro per un malinteso interesse delle finanze dello Stato distrugga una delle più belle disposizioni legislative del Regno, ed il chiaro ed esplicito disposto dell' art. 417. Cod. di Procedura Civ. In caso diverso i Pretori saranno costretti ad astenersi dal procurare di conciliare le parti in udienza, e nello interesse delle stesse parti terminar sempre i giudizi civili con sentenza definitiva, che in talune circostanze riesce meno dispendiosa —

Procuratori legali approvati. Mandatari, parti nei giudizi pretoriali.

Infine chiuderò la tesi sulle impressioni ricevute nella parte civile, ponendo di nuovo in campo la quistione non nuova dell'

Digitized by Google

esercizio obbligatorio dei Procuratori legali approvati innanzi le giudicature pretoriali.

Grave danno, a mio avviso, deriva alle parti anzi che reale vantaggio dal non essere obbligatorio innanzi i Pretori l' intervento dei Procuratori approvati, e la mancanza di una speciale tariffa pei loro emolumenti.

È col più vivo dolore che vidi mandatari inesperti e truffatori, che spensierati e indolenti vivono solo di brogli, e di maneggi presentarsi colla veste di Procuratori alla barra pretoriale, ed uscieri avidi di lucro arricchiti a scapito della buona fede, e dell' ignoranza dirigere le parti litiganti nei loro giudizi. Ed ebbi invero sott' occhio certi informi libelli introduttivi delle liti dai quali a stento potei comprendere il tenore della dimanda.

Spesso mi vidi presentare le parti personalmente, inette ad esporre le proprie ragioni, e quello che più mi spiacque alle volte si fù il vedere l' attore comparso in persona, ed il convenuto assistito da legale Procuratore cozzare fra loro con armi ineguali.

È pertanto che fui costretto talora di accogliere o rigettare infondate dimande, ovvero dichiarare che allo stato degli atti non era luogo a deliberare, perchè le parti non seppero porgere, o presentare le loro difese.

Da ciò i frequenti appelli che gravano i Tribunali Circondariali, le continue riforme delle sentenze di primo grado, e danni gravissimi alle parti, che si tenevano sicure del giudicato del Pretore, al quale o non seppero, o non poterono, o non crederono presentare le loro difese. Da ciò l'arbitrio di alcuni Pretori o di tassare soverchiamente gli emolumenti ai mandatari delle parti, o di privarli del tutto.

Quante volte non volesse riconoscersi la necessità di rendere obbligatorio anche innanzi i Pretori l'intervento di legali approveti, sarebbe almeno assai utile che in talune cause, specialmente se involgono quistioni di diritto o di fatto di qualche entità, il Pretore con apposito decreto potesse ingiungere alle parti di farsi assistere da un Procuratore legale approvato, colla comminatoria che decorso il termine prefisso, sarebbe loro deputato d' ufficio.

Digitized by Google

Tale disposizione si rende tanto più giusta, e necessaria quando si consideri che le sostanze della maggior parte dei cittadini, le quali non superano le L. 1500 sono affidate al ministero del Giudice singolare, che è troppo sovracaricato di lavoro per aggiungere all' ufficio di Giudice anche quello di difensore.

Non credo poi che tale ufficio sia compatibile con quello di Magistrato giudicante, disponendo l' Art. 435 Cod. di Proc. Civile che il Pretore deve pronunziare le sentenze servendosi degli originali dei processi verbali, degli scritti, e dei documenti presentati dalle parti, non da lui richiesti, scelti, od anteriormente esaminati.

III

PARTE PENALE

Perizie medico-chirurgiche.

Comincierò ad enumerarti le impressioni ricevute nell' esercizio delle mie attribuzioni in materia penale dai referti medici sulle ferite genericamente considerate, e ti additerò due fatti egualmente contradittori allo spirito della legge, e tali che reclamerebbero un pronto e radicale rimedio. L' uno riguarda le soverchie esigenze di certe Autorità giudiziarie al letto dell'offeso, l' altro l' indolenza dei Periti dell' arte medico-chirurgica, i quali non si formarono ancora un' esatto concetto della loro delicata missione sotto l' impero delle leggi penali in vigore, ed ignorano assolutamente, che il testo della legge deve essere la guida del medico legale nelle sue relazioni, dovendo egli con essa concordare i suoi giudizi.

Le Autorità giudiziarie negli atti di visita dei feriti sono spesse volte soverchiamente esigenti coi Periti dell' arte medico-chirurgica. Desse nel ricevere la prima relazione richiedono anche il tempo della durata di malattia, e dell'impedimento al lavoro che sarà per produrre la ispezionata lesione.

La pretesa è anzi tutto eccessiva, perchè trascina la scienza sul campo dei possibili, e svisa il concetto giuridico della prima

Digitized by Google

visita che non è altro che una descrizione della lesione, od un certificato di confidenza giudiziaria: è poi contraria alle leggi di procedura penale, e specialmente all' Art. 131 detto Codice, che nell' atto della prima visita richiede solo al perito di specificare il tempo in cui presume che la ferita sia stata irrogata, *e quello in cui può essere sanabile.*

I Periti dell' arte medico-chirurgica all' incontro, o male, o non compresero i loro importanti doveri dinanzi alle leggi penali. – Ed invero mi trovai a fronte di taluni periti che in buona fede ritenevano di non essere astretti all' obbligo di dare relazione delle percosse o ferite medicate, se non a richiesta degli Ufficiali di Polizia giudiziaria.

Ne trovai altri che portando nelle loro relazioni il fiscalismo medico, ed invadendo il campo del Magistrato competente si dispensavano arbitrariamente di dare relazione delle ferite o percosse sanabili nel periodo di cinque giorni, asserendo che, trattandosi di reati di azione privata, per i quali non può procedersi se non a querela di parte, essi non vi erano astretti, che a richiesta del Magistrato competente, o della parte offesa.

Altri estendono relazioni solo nel caso di ferimenti ex scelere, riposando tranquilli sul racconto dei parenti dell'offeso, dell' offensore, o di estranei, spesso interessati nello svisare la vera indole del fatto, facendo tal volta comparire un ferimento fortuito quando trattasi invece di un ferimento doloso.

Altri si astengono dare relazione delle visite dei feriti già medicati da altri chirurgi, ritenendolo superfluo od inutile.

Altri, data relazione al Sindaco locale, od al Comandante dei Reali Carabinieri, ricusano poi dar copia delle loro relazioni, od anche la semplice notizia ed indicazione della sanabilità delle medicate lesioni ad altri Ufficiali di polizia giudiziaria che le richiedono nel luogo del commesso reato.

Altri infine, e sono i Periti vecchi educati alle diverse scuole delle passate legislature, che non curanti dei progressi della scienza medico-legale esercitano ignari della grande responsabilità che pesa su di loro, per essere veri giudici che determinano la competenza per la misura della pena sotto le vigenti leggi, emettono colla prima relazione giudizi azzardati, imperfetti, capricciosi, più estesi di quello che da loro richiedano le

leggi

Digitized by Google

di procedura penale, e le stesse Autorità. Ed alcuni di questi Periti indicano non pure la durata della malattia, ma il tempo dell' impedimento al lavoro che la medicata percossa o ferita sarà per produrre, e per un falsato, e poco coscienzioso principio di amor proprio si credono poi in dovere di sostenere un tale prognostico all' esito del giudizio definitivo, senza punto curarsi del danno, che inconsideratamente arrecano all' offeso, all' offensore, alla giustizia punitiva, all' ordine morale politico della società, ed a loro stessi, se vengano scoperti.

Non ti parlerò delle loro incoerenze nell' emettere i giudizi definitivi sull' esito delle ferite, e del modo di determinare la inabilitazione al lavoro prodotta dalle medicate lesioni.

La maggior parte dei medici chirurgi, coi quali ebbi occasione di trattare non intesero, a mio avviso, nel vero senso giuridico il significato delle parole *impedimento al lavoro.* — Dessi costantemente ritennero, e ritengono che l' impedimento al lavoro contemplato dalla legge, sia quello relativo alla qualità professionale della persona offesa, non quello corporale che riguarda la determinazione del tempo necessario per ritornare la parte malata nelle condizioni dello stato di sanità, e di compiere quelle funzioni, alle quali per lo innanzi era adatta, senza attendere alla professione dell' individuo ferito. Spesso per questa confusione d'inabilità al lavoro personale con quella vera corporale, io ebbi a sostenere lunghe discussioni, e non senza molte difficoltà potei alle volte ottenere, che qualche chirurgo recedesse da un ordine incomposto d'idee non meno assurdo, che pericoloso, perchè non distingueva l'azione della giustizia punitrice, che interessa la società, da quella per i danni, che interessa l'offeso, e che è assolutamente civile.

Solo una volta da un valente Chirurgo della scuola moderna ebbi una relazione concepita con i seguenti termini, che a modello mi piace riportare per esteso.

» Io sottoscritto N.. N.. medico chirurgo residente in ....
» notifico a chi spetta di avere oggi stesso alle ore quattro
» pomeridiane visitato N. N. fù N. muratore, di anni 45 nella
» sua casa di abitazione posta in via...., N.. e di averlo trova-
» to affetto di una ferita alla gobba dell' osso frontale sinistro,
» di forma ellittico irregolare, lunga quattro centimetri, larga

Digitized by Google

» tre, profonda fino a discoprire l'osso sottostante, prodotta
» da corpo contundente. Dessa al presente è senza pericolo
» di vita, rimonta ad un tempo di circa dieci ore, e potrà es-
» sere sanabile nel periodo di giorni venti, salvo eventuali
» complicazioni. »

In tale stato di cose sarebbe assai utile di consigliare ai superiori Dicasteri un salutare provvedimento, e cioè che il Ministero dell' Interno d'accordo con quello di Grazia e Giustizia diramasse dettagliata circolare in oggetto a tutti Sindaci del Regno, obbligandoli a darne comunicazione agli uffiziali sanitari da loro dipendenti. In questa circolare oltre all' essere richiamati in osservanza gli articoli 102. 131. e seg. del Codice di procedura penale, dovrebbero essere specificatamente enunciate fra le altre istruzioni anche le seguenti indispensabili nozioni troppo di frequente o trascurate, o ignorate dagli esperti dell' arte medico chirurgica.

1. I Periti devono estendere ed esibire agli uffiziali di Polizia giudiziaria del luogo, od ai più vicini entro le 24 ore, ed immediatamente nei casi di grave pericolo, una esatta relazione dei venefici, ferimenti, od altra offesa corporale qualunque, dolosa, accidentale, per caduta, involontaria e simile, ancora che medicata anteriormente da altro perito.

2. Devono riservarsi di dare il loro giudizio, se nol possano immediatamente, e quante volte cresca o diminuìsca l'enunciato pericolo, o soccomba il ferito, devono darne senza dilazione avviso al Giudice incaricato della istruzione, od al Sindaco.

3. Richiesti non possono ricusarsi di dare comunicazione della entità delle lesioni medicate, anche agli altri uffiziali di Polizia giudiziaria del luogo del commesso reato.

4. Devono astenersi da ogni fiscalismo medico misurando la forza del colpo produttore della lesione, precisare in certi casi la specie dell'istrumento feritore, che non lascia tracce caratteristiche, ascoltando i facili piati dei parenti, ed i significanti spasimi dell' offeso.

5. Devono guardarsi dal dichiarare nell' atto della prima relazione, e richiesti ricusarsi, di stabilire anche approssimativamente il tempo della durata di malattia, ed impedimento, al lavoro della medicata lesione, limitandosi ad indicare solo il

Digitized by Google

tempo in cui dessa *potrà* essere sanabile. – Questo solo richiede da loro l' Art. 131 Cod. di Proc. Penale, non potendosi dimandare precocemente ai periti ciò che deve essere il risultato di un altro atto, il *giudizio definitivo* di una ferita, atto che può subire tante modificazioni e vicende a seconda della fisica costituzione dell' offeso, del metodo curativo, di concause patologiche, e di altre eventualità.

E qui mi piace esternare una mia idea, che mentre non sembra di attuazione difficile, potrebbe apportare non pochi vantaggi nelle mire della giustizia punitrice.

I Medici chirurgi, e tutti gli altri uffiziali sanitari obbligati per legge ad esibire perizie o relazioni delle loro visite dovrebbero tenere un apposito registro, che prima di essere messo in opera dovrebbe essere numerato, e vidimato dalla autorità giudiziaria del Circondario, o Mandamento di residenza degli stessi uffiziali. In questo registro dovrebbero trascriversi per ordine di data le originali relazioni, e perizie da loro presentate, e dovrebbero farne l' esibita ad ogni richiesta dell' autorità competente.

Nel cambiamento di residenza l' uffiziale sanitario dovrebbe sottoporlo al semplice visto della nuova autorità giudiziaria senza altra formalità. – In caso di morte tale registro, o registri dovrebbero essere depositati a cura degli eredi del defunto, e a diligenza del Sindaco locale entro un breve termine nella Segreteria comunale del luogo dell' ultima dimora dell' ufficiale sanitario, redigendone analago verbale da trasmettersi in copia alla Regia Procura del Circondario.

Molti sarebbero i vantaggi che la società, e l'autorità giudiziaria potrebbe ritrarre dall' impianto, e regolare tenuta di siffatto registro nel caso di smarrimento, di sottrazione, di alterazione di una perizia sanitaria, per la rinnovazione degli atti processuali perduti o distrutti, pei schiarimenti del fatto dopo la morte dell' uffiziale sanitario, e per altre molte ragioni, sulle quali credo superfluo di spendere ulteriori parole.

Sulla mancanza della Camera mortuaria negli Ospedali dei Comuni.

E poichè siamo in tema di ferimenti, mi piace fare anche una riflessione sulle condizioni, nelle quali si trova talvolta il povero Pretore nell' assistere agli atti di autopsia cadaverica.

Digitized by Google

É a desiderarsi che una provvida disposizione dei superiori Dicasteri ingiunga ai Municipi di corredare i loro ospedali, sia pure microscopici, di una microscopica camera incisoria, o qualche cosa di simile. Tale mancanza costringe le autorità giudiziarie a molte umiliazioni, tavolta a qualche atto arbitrario imposto dalla necessità, spesso ad omissioni nocive alla giustizia punitiva, sempre poi si espone la società ad uno spettacolo lugubre, che richiama la folla dei curiosi, a scapito della morale, e della religione. In molti casi poi per tale difetto è assolumente impossibile procedere alle operazioni dalla legge prescritte, e per accennare ad un' esempio, sui cadaveri esposti nelle grandi pianure, o nelle selve sopra i quali occorresse praticare qualche ricerca per venefizio, rottura di vasi, estrazione di projettili, nelle quali circostanze è necessario operare comodamente, richiedendo tali investigazioni un tempo assai lungo.

Sarebbe assai utile nello interesse della società, della giustizia, della pubblica moralità, che in tali luttuosi avvenimenti dopo la descriziona, e ricognizione del cadavere, ed eseguiti gli atti più importanti che possono essere suggeriti dalla circostanza, si ordinasse il trasporto del cadavere nella camera incisoria del Comune più vicino, ed ivi praticare l'atto di mecroscopia cadaverica.

Troverei necessario adunque che il Superiore Ministero eccitasse all' uopo tutte le Autorità municipali, e così sarà eliminato anche l' altro inconveniente non meno grave, e spiacevole, che un cadavere, specialmente se di persona povera, dopo eseguiti gli atti di legge, resti lungamente esposto alle intemperie, alla non curanza di certi cuori sordi ad ogni affetto gentile, prima che al medesimo venga data la religiosa sepoltnra.

Rappresentanza del Pubblico Ministero nelle udienze penali innanzi i Pretori.

Ed ora ti esporrò le impressioni ricevute sulla rappresentanza del Pubblico Ministero innanzi i Pretori.

La rappresentanza del Ministero Pubblico nelle udienze penali innanzi i Pretori, di cui all' Art. 132 Ord. Giud, lo dirò apertamente, è una offesa in generale a tale istituzione, della quale rappresenta invero la negazione. Infatto chi non conosce

Digitized by Google

le limitate cognizioni dei Delegati di pubblica sicurezza in materia penale? Chi non vede che i Sindaci, i Consiglieri Municipali, i Segretari, ed anche i Vice Pretori vi sono trascinati a rimorchio, e quando costretti siedono, o pregano di esercitare una parte meramente graziosa, o non sono che indettati dallo stesso Magistrato che presiede le discussioni? – Se tale rappresentanza si ritiene inattuabile nella parte civile, nella quale potrebbe pure intervenire il Vice Pretore, perchè la si ritiene indispensabile nella parte penale?

Si lascino dunque certe instituzioni colà ove possono convenientemente sussistere, ma dove sono inattuabili, o le si sopprimano, o almeno si cerchino migliorarle, e coordinarle secondo lo spirito della legge. — Tale rappresentanza nelle Preture potrà essere vantaggiosa solo quando venga affidata ad un Vice Pretore stipendiato, il quale compreso della sua carica, e conscio del suo presente e del suo avvenire seriamente si occupi di tale incarico, atto ad illuminare in qualche modo la mente del giudice singolare; altrimenti, non bisogna dissimularlo, sarà un' ironìa, una negazione del buon senso giuridico, una comparsa da comedia, e nulla più.

Non ti parlerò degl' imbarazzi nei quali ti porrà di frequente l' indispensabile presenza di tale specie di Pubblico Ministero innanzi la tua giudicatura, o giovane Collega, giacchè spesso ti avverrà di dover sospendere le udienze, qualche volta limitarne il numero, e non raramente differire cause per certi riguardi, che il tacere è bello!

Per mio conto io insisterò sempre per l' abolizione di tale effimera rappresentanza, ed imporrei invece lo stretto obbligo ai Pretori di trasmettere al Regio Procuratore, non nel termine di giorni cinque, come prescrive l' Art. 327 Cod. di Proced. Pen, ma entro i tre giorni successivi alla emanazione di una sentenza, la copia conforme della medesima, onde la vera Rappresentanza della legge fosse in grado di riparare coll' appello ad una ingiusta sentenza del giudice singolare, se lo creda nello interesse della giustizia punitiva.

Digitized by Google

Sull' archiviazione di taluni Procedimenti di prova difficile ed incerta.

Chiuderò queste mie riflessioni sulla rappresentanza del Pubblico Ministero innanzi i Pretori, esternando l' idea già da molti nostri Colleghi attuata, e cioè che taluni procedimenti di competenza pretoriale nei quali le prove specifiche sono così vacillanti da non potersi sperare alcun buon risultato, anziche portarli a pubblica discussione, come si suole in certi uffici, venissero dal Pretore provvisoriamente archiviati con decreto motivato da trasmettersi insieme col processo al Pubblico Ministero del Circondario pel suo visto di approvazione. — Tale discretiva, mentre toglierebbe al Pretore tante inutili fatiche, sarebbe anche di economia per l' erario dello Stato, che raramente ottiene il rimborso delle spese giudiziali in materia penale, sia per la povertà dei querelanti, e dei querelati, sia per la soverchia condiscendenza colla quale le Autorità municipali rilasciano certificati di nulla temenza, che il Pretore non può tanto agevolmente invalidare.

Sul modo con cui si accorda dalle Camere di Consiglio il beneficio della libertà provvisoria.

Altra impressione che io ricevei come giudice delegato uei procedimenti di competenza superiore fù quella che riguarda il beneficio della libertà provvisoria.

Le Camere di Consiglio, non intendo recare offesa agli egregi Magistrati che le compongono, con soverchia facilità, o almeno troppo alla cieca talvolta accordano la libertà provvisoria, specialmente in certi procedimenti, dei quali miglior partito sarebbe affrettare invece il pubblico dibattimento. Però se per evitare le sofferenze del carcere preventivo, per cui oggi la stampa tanto reclama, si creda di proseguire in tale sistema, che non è assolutamente da condannarsi, almeno che venga interpellato in proposito il giudice locale, siccome si stila in alcune provincie del Regno. — Il Pretore deve ritenersi magistrato imparziale, ond'è che potrebbe informare, non pure sulla opportunità di tale un prov-

Digitized by Google

vedimento, ma eziandio indicare quali mezzi di prevenzione riuscirebbero proficui a prevenire funeste conseguenze: e ciò per analogia dell' Art. 213 Cod. di Proc. Penale, che prescrive molte savie cautele nell'accordare siffatto beneficio. — Spesso un immaturo provvedimento, sebbene consentito dalla legge ed emanato dal Giudice fù apportatore di luttuosi avvenimenti. - Si richiedono informazioni in affari di minore importanza, perchè dovrebbe trascurarsi un tale mezzo di prevenzione nell' accordare un benefizio di tanta entità? - Potrebbe esser fatto senza molte formalità di atti a tergo della stessa dimanda presentata per ottenere la libertà provvisoria, a cura del Pubblico Ministero.

Ed invero il marito che si vede ridonato in libertà il testimone di un amore adultero, il padre che s' incontra col seduttore della figlia, col feritore del figlio, del fratello, dell' amico, credi tu, o giovane Collega, che, quando la ferita ancor sanguina, abbia tanta freddezza, tanta virtù, tanta religione da sopportare indifferentemente la vista di colui che perturbò l' ordine della sua famiglia, che gli tolse l' oggetto degli affetti suoi più cari, che gli pose in pericolo il sostegno della sua vita, sol perchè il braccio della giustizia punitrice spesso tardo, incerto, influenzato dalle mene della difesa, sempre in lotta colle false testimonianze si è di lui impossessato? — Aggiusterai fede ad un consenso effimero, spesso compro od imposto, pronto sempre a convertirsi in sanguinosa vendetta al primo urto, al primo gesto, alla prima parola, specialmente sotto l' influenza di Bacco?

Mi persuasi adunque, che nei casi consentiti dalla legge la libertà provvisoria deve accordarsi per diminuire le sofferenze del carcere preventivo, ma con quelle cautele che trovano un pieno riscontro nelle nostre leggi di Procedura Penale, col chiedere cioè le opportune informazioni al giudice locale, il quale coscenziosamente, mentre non vorrà privare l' imputato di un salutare beneficio, saprà tutelare l' ordine morale politico della società, perchè da un bene non sorga un male peggiore del primo, per cui un infelice perdè la libertà.

Sarebbe poi necessario che le Camere di Consiglio in talune circostanze fossero meno indulgenti nello esonerare gl' imputati dalle cauzioni senza attendere i facili certificati di povertà delle Giunte Municipali, tenendo presente la conversione di quelle

Digitized by Google

somme nel caso previsto dall'Art. 229 Cod. di Proc. Pen., e la scaltrezza colla quale i delinquenti, nello intendimento di frodare l'Erario, le parti, i difensori, si procurano alle volte durante il procedimento una dolosa insolvibilità.

Confronto tra le facoltà degli agenti della forza pubblica e quelle accordate al Pretore di Mandamento.

Ed è appunto in siffatto tema che io non posso dispensarmi dal praticare un disparato confronto tra le facoltà accordate dalla legge alle Autorità giudiziarie dei Mandamenti, e quelle concesse agli agenti della forza pubblica. Questi per lo più di poca o niuna istruzione, e di limitate vedute, possono secondo i propri apprezzamenti, anche sopra un semplice sospetto, e qualche volta sopra troppo deboli indizi, privare di libertà un cittadino, quelle più colte, e colla toga di Magistrati nella maggior parte dei casi non possono ridonargliela, se non dopo accurati atti, una regolare istruttoria, l'invio della medesima al Regio Procuratore, ed una ordinanza della Camera di Consiglio composta di tre giureconsulti.

Vi è parità di potere ? — È da mantenersi tale disposizione legislativa ? — É di danno, o di vantaggio alla società un tale sistema ? —

Io ebbi a sperimentarlo per lo più dannoso.

In vero gli agenti della forza pubblica nei piccoli centri generalmente poco esperti delle leggi di prevenzione, sotto molte influenze, e spesso in passione, giacchè i superiori immediati fanno loro sovente dei rimarchi perchè durante la decorrenza di un mese non procederono ad arresti, traggono spesso al carcere giovani, vecchi, ragazzi, e presentano poi questi disgraziati al Pretore del Mandamento, qualificandoli per ladri, manotengoli, o sospetti di complicità in qualche crimine o delitto. — Il Pretore sebbene dopo l'interrogatorio di questi pretesi imputati sia convinto della loro incolpabilità, od innocenza, e vegga che i medesimi soffrono immeritamente le dure privazioni del carcere preventivo, è impotente di per se a riparare l'operato poco prudente degli agenti della forza pubblica. Solo se ha cuore e coscienza di solerte Magistrato, non impassibile o indifferente alle

Digitized by Google

umane sventure potrà accelerare l' istruttoria, onde spedire al più presto possibile al Regio Procuratore del Circondario il relativo processo colle opportune informazioni, che a stento e con lungo sciupio di tempo si ottengono nei Mandamenti di vasta giurisdizione. — Tale processo farà poi il consueto giro lungo, fastidioso, complicato. Verrà studiato compatibilmente cogli altri lavori dai due uffici per i quali passa, e dovrà finalmente attendere il suo turno, ed il giorno fissato per le deliberazioni della Camera di Consiglio generalmente sovracaricata da tali richieste. —

E sarebbe veramente un peggiorare le condizioni degli arrestati, se i Pretori, siccome taluni sogliono praticare, male interpretando il disposto dell' Art. 73 Cod. di Proc. Pen. e senza punto curare le significanti parole » *salve le momentanee esigenze della istruttoria* » trasmettessero senz' altro l' incarto al Regio Procuratore, ordinando la traduzione del detenuto nel carcere centrale. Dacchè, mentre la Rappresentanza della legge non sarebbe in grado di richiedere in merito dell' ascrittagli imputazione, dovrebbe rinviare il processo allo stesso Pretore, od al Giudice Istruttore per l'esaurimento degli atti relativi a carico o discarico; ed allora la durata del carcere preventivo sarebbe ancora più lunga, e la libertà dei cittadini maggiormente compromessa.

Questo doloroso confronto tre rimedi mi suggerì sul campo della pratica. — 1.° Nel capoluogo di ciascun Mandamento il servizio politico, per ciò che concerne specialmente la polizia giudiziaria, e la prevenzione dei reati, dovrebbe essere esercitato sotto la diretta sorveglianza del Pretore locale. Sarebbero allora più soddisfatte le popolazioni, meno frequenti i conflitti fra l' autorità politica e giudiziaria, più regolare ed uniforme il servizio, meno lungo il carcere preventivo per gl' imputati, maggiore il prestigio del Pretore di Mandamento, specialmente se rappresentato da calmi ed esperimentati Magistrati, quali potrebbero essere i provetti Giudici di Collegio in missione di Pretori. — 2.° Ove questa innovazione trovasse un' ostacolo nel disposto delle leggi fondamentali del Regno, sarebbe opportuno facoltizzare il Pretore di Mandamento in taluni casi, specialmente di non chiara imputabilità, di provvedere alla escarcerazione provvisoria dei

Digitized by Google

catturati con cauzione o senza a seconda delle circostanze. — 3.° Che se anche tale misura discretiva si ravvisasse pericolosa, fosse almeno concesso al Pretore di redigere analogo rapporto motivato da trasmettersi al Regio Procuratore, e da questo presentato senza dilazione col suo visto alla Camera di Consiglio, convocandola anche in via estraordinaria.

Per mio conto sono profondamente convinto, che se non si corregge in qualche modo quella assoluta divisione, e quasi confusione di potere che regna nei nostri organici, quella malintesa indipendenza che ciascun uffiziale di polizia giudiziaria assume di fronte agli altri nell' esercizio delle sue funzioni, e l' impulso nei piccoli centri non provenga da una sola mano abile, esperta, calma, ogni misura di P. S. anche estraordinaria non sarà per produrre alcun buon risultato.

Richiesta dell' autorità giudiziaria per taluni atti relativi alle leggi speciali sul Macinato, e sui Dazi di Consumo.

Una singolare impressione io ricevei nell' applicazione di alcuni articoli delle leggi speciali sul Macinato, e sul Dazio di Consumo, sebbene chiariti poi dalla pratica forense. —

Invero l' art. 18 del Regio Decreto 2 Aprile 1871 N. 157 Serie 2.ª prescrive, che l' Autorità giudiziaria ad istanza del Capo squadra, o del Verificatore operajo accederà presso il molino ove si trova il contatore guasto per verificare il fatto. — Tacerò della imprecisione del testo nelle sue espressioni « *Autorità giudiziaria* » dacchè ove il guasto avvenisse in un capoluogo di Provincia o di Circondario potrebbe anche richiedersi il Primo Presidente presso la Corte di Appello, e le altre Autorità giudiziarie superiori. — Tacerò della umiliazione che subisce il Magistrato mettendolo a disposizione di un operajo qualunque, sembrando invece più conforme alla logica legale che tale richiesta venisse fatta al Pretore dall' Autorità di P. S., o dall' Arma dei RR. CC.. dopo la costatazione generica del fatto.

Ma ciò che la legge passa sotto silenzio è la nozione, certo non indifferente per un funzionario, è cioè a carico di quale ufficio sia il rimborso di trasferta per tale verifica, a meno che non si pretenda che l' Autorità giudiziaria faccia alle volte una

Digitized by Google

marcia di otto o dieci chilometri, come un soldato di fanteria, o che vi acceda a scapito delle proprie finanze. — E spesso in verità accade, che fra le Intendenze di Finanza, e le Regie Procure del Circondario non si trovi la vera autorità competente che approvi la tassa di trasferta dovuta ai funzionari dell' ordine giudiziario, appunto per una tale omissione della legge.

Non meno oscuro, a mio avviso, è il disposto dell' Art. 87 del Regio Decreto 18 Luglio 1864 N. 1839 sui Dazi di Consumo, col quale viene prescritto, che gli Agenti daziari possono richiedere l' Autorità giudiziaria a presenziare l' apertura di un luogo chiuso, ove credano esistere oggetti sottoposti a dazio, e caduti in contravvenzione.

Trovo anzi tutto in tale disposizione di legge la solita dubbiezza, quale sia cioè l' Autorità giudiziaria competente; ma tacendo di questa, il Pretore potrà dare in oggetto opportune disposizioni sull' apertura dei luoghi chiusi, e per gli altri provvedimenti che possono verificarsi in tali circostanze, ovvero dovrà restare impassibile spettatore a tutela dei diritti dei cittadini, di fronte a tali atti non raramente vessatori ?

Sarebbe necessario definire meglio tali attribuzioni, e raccomandare che le leggi amministrative venissero concordate ed armonizzate con quelle organiche, e colle procedure di rito.

Direzione del Carcere giudiziario.

Chiuderò questa breve enumerazione delle impressioni ricevute in materia penale col richiamare un idea non nuova, ma certo disconosciuta ancora dai superiori Dicasteri, e cioè che il carcere giudiziario sia per tornare interamente sotto la stretta sorveglianza e direzione delle Autorità giudiziarie del luogo ove esistono, esclusa ogni ingerenza dell' Autorità Municipale, all' infuori di quella che concerne l' amministrazione; giacchè nel campo della pratica tale promiscuità di attribuzioni nuoce non pure allo interesse della giustizia punitrice, ma è causa eziandio di continui conflitti fra i rappresentanti giudiziari ed amministrativi. — E tanto più apparirà fondata una tale osservazione, quando si consideri la cattiva costruzione, e la ristrettezza del carcere giudiziario, specialmente nei capoluoghi di Mandamento.

Digitized by Google

IV.

PARTE AMMINISTRATIVA

Tassa di visita, e relazione di feriti ai Medici chirurgi, ed altri ufficiali sanitari.

Nella parte amministrativa io ricevei molte notevoli impressioni, ma ti rivelerò, o giovane Collega, quelle sole che potrebbero tornare a vantaggio delle finanze dello Stato.

Molto si preoccuparono, e si preoccupano ancora i nostri uomini di Stato nell' intendimento di portare economie nei bilanci dei vari Ministeri da essi presieduti. Però è d' uopo confessarlo, o non le cercarono, o non le seppero, o non le vollero trovare in alcune parti.

Parlerò ristretto nella cerchia delle mie attribuzioni, e sebbene risuonino ancora le solenni parole di un benemerito Ministro Guardasigilli, il quale dichiarava apertamenle al Parlamento Nazionale, *non volere economie quando trattavasi dell' amministrazione della giustizia,* pure sono certo, che ove nelle Preture si facessero soltanto le seguenti economie, qualche milione di lire verrebbe risparmiato alle finanze dello Stato.

Invero l' Erario paga ai Periti dell' arte Medico-chirurgica la somma di lire due o tre per ciascuna visita o perizia anche nel capoluogo di Provincia, di Circondario, di Mandamento, ove dimorano gli stessi Periti.

Ma di grazia, la legge che obbliga i legali ad assistere gratuitamente i poveri, perchè non fa altrettanto cogli Uffiziali sanitari, e non riserva ad essi i diritti pel pagamento di siffatte perizie nell' atto della finale liquidazione delle spese?

E tanto più sarebbe equo un tale provvedimento, quando si consideri, che i detti Periti sono nella maggior parte retribuiti convenientemente dai rispettivi Municipi, e che in taluni Comuni fra l' esplicite condizioni nelle notificazioni di concorso, vi è pur quella di prestare l'opera gratuita per la cura dei feriti senza alcuna limitazione e riserva, all'infuori di quella del pagamento delle visite a forma di legge.

Digitized by Google

Non basterebbe per compensare tali Periti della loro opera l'azione solidale verso il ferito ed il feritore, anche per le relazioni e perizie giudiziali, piuttosto che pagarli anticipatamente a carico delle Finanze dello Stato?

Potrebbe restare sempre in vigore l'Art. 37. della tariffa penale per l'indennità di trasferta agli Uffiziali sanitari, che dovrebbero trasferirsi da un luogo all'altro fuori di residenza; ed anche questa spesa potrebbe quasi sempre risparmiarsi, quante volte venissero istituite le Preture Comunali alla dipendenza delle Mandamentali.

Deposito preventivo, o certificato di povertà nelle querele di azione privata.

Una riforma dalla quale il bilancio della giustizia potrebbe risentire un quache vantaggio senza turbare il principio di moralità e di ordine pubblico, sarebbe, a mio avviso, anche quello di proporre un conveniente, ma non gravoso deposito da farsi nelle Cancellerie delle Preture nell' atto di porgere querela nei reati di azione privata.

Tale misura che non può al certo chiamarsi esorbitante, e che specialmente nei nostri Uffici diminuirebbe tanti fastidi al Giudice di Mandamento, che per la moltiplicità di tali atti è distratto da più serie ed importanti occupazioni, assicurerebbe il rimborso di quelle spese, che oggi vengono anticipate dall'Erario, e che quasi per tre quinti vanno ora ad impingnare il gravoso carico delle partite inesigili.

L'attuale libertà d'azione senza alcuna limitazione per siffatte querele, all'infuori di quella sancita dell'Art. 564 Cod. di Proc. Pen. espone le finanze dello Stato a gravi dispendi, senza notevoli vantaggi nè della giustizia punitiva, nè dell' ordine morale politico della società.

Quando ogni querelante fosse per legge costretto a fare un deposito approssimativo per le spese occorrenti pel procedimento, o più spesso ricorrerebbe al giudice Conciliatore, che è pure il vero giudice di pace, o se volesse esperimentare le sue ragioni col giudizio penale, non farebbe ricadere l'onere delle spese sopra le finanze dello Stato, come troppo spesso avviene, giac-

Digitized by Google

chè prelevato l'ammontare delle medesime sul fatto deposito, a lui spetterebbe esercitare poi l'azione civile pel risarcimento dei danni e delle spese giudiziali in caso di condanna contro l'imputato.

Per le persone indigenti terrebbe luogo di deposito il certificato di povertà rilasciato dalle Giunte Municipali, le quali dovrebbero essere più accurate e fedeli nel dare certe informazioni, ed in questo solo caso le spese del giudizio verrebbero anticipate dall' Erario.

Sui proventi delle Cancellerie dei Pretori.

Un altra economia che senza gravi ostacoli potrebbe ottenersi, sarebbe quella di ridurre il decimo sui diritti di originale riscossi e devoluti al Tesoro dello Stato, di cui all' art. 155 Ord. Giud, che si percepisce dai Cancellieri, o da chi ne fa le veci, al cinque per cento, o toglierlo del tutto, facendo versare in pari tempo in favore dell'Erario il dieci per cento sugl' incassi dei diritti di copia, che sono devoluti interamente alle Cancellerie.

Nè si dica che una tale riduzione o percezione sarebbe una immoralità, perchè, a dir vero, non trovai finora finanzieri ritrosi a certe riscossioni, che d' altra parte non alterano menomamente i pingui proventi delle Cancellerie.

Riparto dei proventi d' ufficio

d elle Cancellerie Pretoriali.

È nella divisione dei proventi d'ufficio della mia Cancelleria che io ebbi la più penosa impressione, e precisamente sul riparto dei medesimi fra il Cancelliere, ed i vice Cancellieri, siccome è prescritto all' art. 135 Reg. Gen. Giud. – Per mio conto qualificai tale divisione per quella fatta dal famoso leone della favola, ed ebbi sempre più a persuadermi col dinturno esercizio che è una manifesta ingiustizia, alla quale la legge dovrebbe urgentemente affrettarsi a porvi un rimedio.

Un povero Vice Cancelliere che ha un meschino stipendio, che lavora assai più di un Cancelliere, specialmente nei Mandamenti di qualche importanza, che soffre i disagi delle trasferte, che ha forse maggiore responsabilità del suo Cancelliere, nel ri-

Digitized by Google

parto dei proventi d'ufficio deve poi lucrare di una terza od una quarta parte. — È ingiusto! — Nè mi persuasi della ragione di tale ineguaglianza, e cioè perchè la responsabilità dell' ufficio è tutta del Cancelliere. — Se ciò fosse, sarebbe allora conveniente di renderli entrambi solidalmente respopsabili, ma non pretendere, che per questa speciosa responsabilità debba egli subire una differente ed ineguale quota nella divisione dei proventi d'ufficio, che sono in gran parte frutto delle sue fatiche.

Sistemazione dei corpi di reato.

Ciò che deve richiamare maggiormente la tua attenzione, o giovane Collega, si è la sistemazione delle Camere dei corpi di reato. — Anzitutto vedrai, che desse sono assai malsicure, umide, poco ordinate, ed in alcuni capoluoghi di Mandamento tanto ingombre di oggetti, che difficilmente si riesce a rintracciare il corpo di reato, del quale abbisogna talvolta l'ufficio. – Quindi prima tua cura dovrebbe essere quella d'insistere presso i Municipi, onde dette camere venissero bene assicurate, fornite di scaffali, di armadi, e cassoni per custodire gli oggetti che possono deperire, e per i quali non può subito prendersi un qualche provvedimento.

Non sarei alieno dal suggerire, che la Cancelleria dovesse stanziare un piccolo fondo per la custodia, e manutenzione di tali oggetti, sotto la diretta sorveglianza, e responsabilità del Cancelliere, o Vice Cancelliere.

Ma ciò che più monta si è, di provvedere ai depositi dei corpi di reato in numerario. — Invero perchè non versare collettivamente nelle casse dei prestiti e depositi le somme formanti corpo di reato, che non devono essere conservate per l' identità, anzichè lasciarle nelle mani dei Cancellieri, taluni dei quali potrebbero subire qualche pericolosa tentazione?

Oltre a ciò si eviterebbero le frequenti perdite che si verificano pel ritiro delle carte monetate da parte di qualche Stabilimento bancario, giacchè i valori di tale specie restando depositati nelle Cancellerie divengono poi cumuli di carte colorate, e nulla più.

Non meno utile suggerimento è quello, a mio avviso, di promuovere più sollecitamente la vendita di tutti gli oggetti d' inu-

Digitized by Google

tile ritenzione, o di facile deperimento, non che l'ustione di quelli che non hanno prezzo, e che possono cagionare del danno per lo stato lurido, o fetido nel quale si trovano. — E i Giudici istruttori dovrebbero più di frequente usare delle facoltà loro accordate dalla legge per la restituzione di alcuni corpi di reato, che pure hanno molto pregio per gl'interessati, anzi che farli deperire nelle camere dei corpi di reato degli uffici giudiziari. —

Intestazione delle tasse ai Periti.

Un' anomalia che pur merita correzione è quella che riguarda la intestazione delle tasse dovute ai periti in materia penale, quando reclamano più di una vacazione. — Tali tasse devono essere intestate al nome e cognome del Presidente del Tribunale Civile e Correzionale per disposto dell' Art, 26 della tariffa penale. Ora spesso suole accadere, che trasmesso dal Pretore l'atto di tassa per la firma, viene questo respinto per la rinnovazione stante che il titolare Presidente, al quale era intestato, o è assente od afietto di malattia, o tramutato.

Quindi sciupo di tempo e di stampe, e ritardo dei pagamenti ai periti, ed interpreti.

Non sarebbe più conveniente allo spirito della legge, che queste tasse venissero firmate dal Pretore, ed approvate dal Presidente del Tribunale ?

Ma quante volte un tale sistema, invero più sollecito, ostasse ai principi della legge, sarebbe assai più semplice che, o si lasciassero in bianco le intestazioni di queste tasse, perchè venissero riempite a cura della Cancelleria del Tribunale , ovvero fossero intestate alla sola qualifica del Presidente del Tribunale, potendosi dalla firma rilevare il nome e cognome del funzionario.

Spese d' ufficio dei Pretori.

Dirò finalmente poche parole sulle spese d'ufficio occorrenti pel gabinetto del Pretore, e pel suo ufficio.

Perchè non istabilire un fondo determinato mensile da retribuirsi al Pretore sui proventi di Cancelleria a titolo spese d'ufficio, anzichè esporlo a certe meschine, ed umilianti richieste

Digitized by Google

ad un suo dipendente, che ha talvolta un interesse troppo diretto nel fare alcuni vergognosi risparmi ?

Minori sarebbero gli attriti fra i due funzionari, e si eviterebbero certi indecorosi controlli, che offendono l'amor proprio e la dignità di un Magistrato.

Competenze in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione.

Una impressione non meno notevole che io ricevei nello esercizio di Pretore di Mandamento fu quella di aver veduto aboliti tutti gli emolumenti, o competenze, che sempre goderono i Magistrati singolari nello esercizio della volontaria ed onoraria giurisdizione. — E tanto più mi sembrò dura una tale misura, in quanto che, mentre si accrebbero in ogni ramo di pubblico servizio le sue attribuzioni, da farlo giustamente chiamare il *Magistrato omnibus*, gli venne solo lasciato un misero e nudo stipendio, che non è pure sufficiente a fargli campare convenientemente la vita.

Se i così detti incerti d'ufficio sono una immoralità, perchè si lasciarono , e si lasciano ancora percepire ad altri funzionari dell' ordine giudiziario ? Ma se invece si ritengono vere competenze accordate dalla legge a loro profitto , finchè queste non vengano per tutti abolite compensandoli con ragionato ed equo aumento di stipendio, come sarebbe desiderabile, perchè si vollero sopprimere quelle sole spettanti al Magistrato singolare ?

Le ragioni addotte a sostegno di questa non equitativa disposizione di legge non meritano, a mio avviso , una seria considerazione. — Si dice, che il funzionario per amore di lucro potrebbe moltiplicare tali atti più del bisogno , e che è poi umiliante che un Magistrato percepisca delle propine per atti inerenti al suo ministero.

Respingo la prima ragione perchè offende la nostra classe, e mi risparmio dal confutarla perchè, considerata sotto il punto di vista generale, è assolutamente infondata. — Quanto alla seconda, ritengo che sia più umiliante di lasciare un Magistrato nelle più gravi strettezze, ed esporlo ai pericoli del bisogno, di quello che fargli percepire talune competenze, che le parti pagavano senza muovere lagnanza, non altrimenti che al presente pagano i diritti devoluti alle finanze dello Stato.

Digitized by Google

Fino a che dunque non vengano sensibilmente migliorate le condizioni economiche della nostra disgraziata classe, o giovane Collega, sarebbe desiderabile che un provvido schema di legge da presentarsi da qualche pietoso Deputato al Parlamento Nazionale richiamasse almeno in vigore, e stabilisse alcuni diritti o competenze, che io chiamerei *pretoriali* per GLI ATTI DI NOTORIETA' E DI ATTESTAZIONE GIURATA, PER I DECRETI SOPRA RICORSO, PER L'APERTURA DEI TESTAMENTI. ED ALTRI ATTI ANALOGHI, PER I CONSIGLI DI FAMIGLIA, escluse sempre le persone notoriamente povere, per le quali il ministero del Magistrato deve restare assolutamente gratuito.

Questo benefico provvedimento, che non aggrava in alcun modo le finanze dello Stato, che non offende la dignità del Magistrato, e meno è di soverchio peso alle parti, sarebbe pure una sufficiente risorsa per quelli dei nostri Colleghi, che vivono nei centri più importanti di popolazione, ove maggiori sono l'esigenze della vita materiale, e continuate le occupazioni di tale natura, che li distolgono da più serie e rilevanti occupazioni durante il giorno, e li costringono a vegliare molte ore della notte, se hanno cuore, e coscienza di buoni Funzionari.

Conclusione.

Infine mi piace manifestarti, o giovane Collega, questo mio profondo convincimento, e cioè che se i nostri Reggitori non si affrettano di migliorare in qualche modo le condizioni economiche dei Pretori, verrà giorno in cui un rilevante numero di Preture si troverà sfornito di tali funzionari, perchè l'uomo di toga non vive di aria, e di luce come i fiori dei campi, ma lo ripeterò col Poeta bernesco, è tale,

« *Che mangia, beve, dorme, e veste panni.*

Ed il Governo del Re deve persuadersi una buona volta che l'Uffiziale giudiziario che più è sovracaricato di lavoro, che più sta esposto alla critica, agli attriti, alle difficoltà, che ha minori compensi sia materiali che morali, è il Pretore, questo isolato Magistrato, che è il motore dell'intera rotina governativa, l'anello di congiunzione fra tutte le Autorità del Regno, il capro espiatorio di tutti gli uffici; questo isolato Magistrato, che si bia-

Digitized by Google

sima di sovente con poca carità per taluni atti meno elaborati che escono dal suo gabinetto, senza punto curarsi di gettare uno sguardo sui polverosi archivi civili e penali, ove resta oscuramente sepolto quanto di meglio uscì dalla sua povera mente, sanzionato dall' acquiescenza delle parti. —

Potrei aggiungere molte altre cose, ma faccio una riserva che scioglierò, quando mi sentirò confortato dalla simpatia dei miei Colleghi a questo mio primo scritto.

Manifestando queste idee io non ebbi in animo di atteggiarmi a legislatore, o riformatore, non è in me tanto debole pretesa. Ebbi solo l' intendimento di esternare ai giovani Colleghi alcuni miei pensieri suggeriti dalla pratica forense, perchè alla opportunità, se lo credono, se ne possano giovare.

Se sbagliai nelle mie apprezzazioni, mi ricrederò col diuturno esercizio, e con maggiore studio, confortato dall' antico assioma: **ERRANDO DISCITUR.** —

Digitized by Google

Indice delle materie

Digitized by Google